

Cultura giuridica e diritto vivente

Rivista on line del Dipartimento di Giurisprudenza
Università di Urbino Carlo Bo

Note e Commenti



LA RESPONSABILITÀ CIVILE NEL SETTORE AGROALIMENTARE TRA PRINCIPIO DI PRECAUZIONE E TUTELA DELLA SALUTE

Roberta S. Bonini

Abstract

[Civil liability in the agri-food sector between the precautionary principle and health protection] As part of the legal and cultural evolution of food law, the Author examines the issue of civil liability in the agri-food sector through the necessary coordination of the Community legislation on food safety, based on the precautionary principle, as the supreme guarantor of the right to health, and that on the responsibility of the producer merged into the Consumer Code.

Key Words:

Agri-food, liability, prevention, precaution, health

Vol. 6 (2019)





La responsabilità civile nel settore agroalimentare tra principio di precauzione e tutela della salute

Roberta S. Bonini*

1. Premessa: i prodotti agroalimentari

Non si può affrontare la tematica della responsabilità civile nel settore agroalimentare senza soffermarsi sulle particolarità che caratterizzano il relativo prodotto¹. Nonostante sia certo si tratti di un bene di consumo, a differenza degli altri prodotti, l'alimento, da un lato, non entra semplicemente in contatto con il consumatore, ma ne penetra «la struttura biologica, insinuandosi nel suo stesso organismo»², dall'altro il godimento stesso del bene è strettamente correlato al diritto alla salute, nonché al diritto di autodeterminazione nelle scelte di vita di ciascun individuo³.

L'evoluzione culturale sull'alimentazione e sul cibo e l'insorgere di “movimenti” (basti pensare ai vegetariani e ai vegani) tradottisi in veri e propri stili di vita hanno sicuramente

* Roberta S. Bonini è Dottore di ricerca in Diritto civile e Professore a contratto di Diritto privato progredito presso il Dipartimento di Giurisprudenza di Urbino.

Email: robertabonini@fastwebnet.it

¹ Cfr. sul diritto al cibo L. Costato, voce *Diritto al cibo*, in *Dig. Disc. Priv., Sez. Civ.*, Agg. XI, Milano, 2018, p. 165 ss.

² Cfr. M. Giuffrida, *Etichettatura e responsabilità*, in *I diritti della terra e del mercato agroalimentare*, Torino, 2016, tomo II, p. 1433, secondo la quale la caratteristica essenziale degli alimenti è quella di essere destinati «ad essere ingeriti dall'uomo e, quindi, a diventare parte integrante del suo organismo, consentendogli di continuare a vivere»; A. D'Alessio, *La responsabilità del produttore di alimenti tra difetto e sicurezza del prodotto*, in *Resp. civ. e prev.*, 2018, p. 2016 ss.

³ Si parla anche di diritto all'autodeterminazione consumeristica. Cfr. Cass., sez. un., 15 gennaio 2009, n. 794, in *Foro it.*, 2009, I, c. 717; in *Nuova giur. civ. comm.*, 2009, I, p. 776; in *Corr. giur.*, 2009, p. 770; in *Danno e resp.*, 2009, p. 853; in *Ambiente e sviluppo*, 2010, p. 132 e in *Resp. civ. e prev.*, 2010, p. 11. Cfr. D. Romano, *La coltivazione e commercializzazione di OGM fra sicurezza alimentare del consumatore e tutela del mercato unico*, in *Contr. e impr.*, 2018, p. 1474 s.: «viene dunque in rilievo un vero e proprio “diritto all'informazione” posto a tutela dell'autodeterminazione del consumatore (...) Ad essere tutelate sono dunque, al tempo stesso, non soltanto la trasparenza della filiera alimentare, ma anche e soprattutto la libertà del consumatore e il suo diritto al cibo, considerato un vero e proprio diritto culturale e, dunque, umano oltre che sociale».

enfaticizzato questo secondo aspetto tanto che taluno ha affermato che il consumo di alimenti sia sussumibile fra i “dati sensibili” agli effetti della privacy.⁴

In fondo la *ratio* della normativa dettata dal Regolamento UE n. 1169/2011⁵ relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, non è poi così lontana da quella ispiratrice dei principi sulla responsabilità del medico, elaborati nel tempo dalla giurisprudenza e poi recepiti dalla legge n. 219/2017, dove il consenso informato, se da un lato diviene essenziale per evitare al medico di incorrere in responsabilità, dall’altro e soprattutto è lo strumento per la piena realizzazione del principio di autodeterminazione del soggetto nelle cure mediche. In entrambi i casi il diritto all’informazione è funzionale e essenziale per il diritto all’autodeterminazione dell’individuo quale manifestazione di un diritto fondamentale costituzionalmente tutelato: autodeterminazione nelle scelte sulla propria salute come nelle scelte alimentari. Nel settore agroalimentare il consumatore ha quindi diritto non solo di fruire di prodotti non dannosi per la salute o comunque nocivi, ma anche di sceglierli con consapevolezza e cognizione.

La conoscenza di tutte le informazioni relative al prodotto alimentare è dunque imprescindibile non solo per evitare un’alimentazione scorretta e/o dannosa per il consumatore, ma più semplicemente per consentire la realizzazione di un certo stile di vita⁶. Anche laddove non si sappia se un certo alimento sia o meno dannoso - ad esempio poichè geneticamente modificato - è certo che sia diritto del consumatore sceglierlo oppure rifiutarlo, una volta che sia stato informato. Così, ad esempio, se un soggetto decide di consumare solo prodotti coltivati in un limitato raggio di chilometri dal punto in cui verranno consumati, l’omessa indicazione del luogo di produzione impedisce di realizzare questa legittima aspettativa⁷.

Se il risarcimento del danno può certamente essere una soluzione idonea - non l’unica - per i casi di prodotti dannosi/nocivi per la salute, per il soddisfacimento del diritto all’autodeterminazione nelle scelte alimentari il principio di prevenzione - come specificherò meglio - è invece destinato a cedere il passo a quello di precauzione: il coordinamento dei due principi si rivela allora indispensabile per la piena tutela del consumatore nel diritto agroalimentare.

In questo contesto, poi, non può non tenersi conto di come quello degli alimenti sia ormai un mercato globale caratterizzato criticamente da cibi provenienti da Paesi lontani e da processi di produzione sempre più tecnologici e sofisticati, dal quale emergono rilevanti problemi di concorrenza, ma ancor più di sicurezza e conseguentemente di responsabilità. Tale complessità ha certamente influito sull’incremento dei rendimenti produttivi nel settore, ma ha determinato l’insorgere di numerosi rischi per i consumatori

⁴ M. Franzoni, *Responsabilità civile e tutela del consumatore nel settore agroalimentare*, in *Danno e resp.*, 2015, p. 563.

⁵ Regolamento della Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE), pubblicato nella GUUE del 22 novembre 2011, n. L 304 e entrato in vigore il 12 dicembre 2011. In data 8 febbraio 2018 è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il D.lgs. 15 dicembre 2017 n. 231 relativo alla disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del Regolamento (UE) n. 1169/2011.

⁶ M. Franzoni, *Responsabilità civile e tutela del consumatore nel settore agroalimentare*, cit., p. 563.

⁷ M. Franzoni, *ibidem*.

e per l'ambiente: è intuitiva la stretta correlazione tra il tema della *food security* e della *food safety* e quello, oggetto di questo studio, della responsabilità civile⁸. Il confronto e il coordinamento delle normative di riferimento, le quali, seppur perseguendo finalità simili, si collocano nel sistema in posizioni diverse rispetto alla tutela del consumatore finale, saranno così indispensabili al fine dell'inquadramento della tematica. Ci si riferisce, in particolare, al Codice di consumo⁹, al reg. 178/2002 del 28 gennaio sulla sicurezza alimentare¹⁰ e al reg. n. 1169/2011, ma per completezza occorre ricordare anche i regolamenti costituenti il cd. pacchetto igiene¹¹ e il regolamento n. 183/2005 sull'igiene dei mangimi.

La disciplina di questo settore e in particolar modo il tema della responsabilità vanno quindi esaminati tenendo conto che sebbene anche qui vi siano un consumatore e un professionista e quindi attività economiche che devono svolgersi, tra l'altro, nel rispetto delle regole della concorrenza, è indispensabile non dimenticare mai come il cibo e i prodotti del settore agroalimentare siano beni il cui consumo consente la conservazione

⁸ M. Benozzo, *Tutela della salute, mercato interno e dinamiche internazionali: le regole della food safety negli Stati Uniti d'America*, in *Contr. e impr.*, 2006, p. 390, il quale, evidenziando come sia ormai un dato acquisito ritenere le questioni di sicurezza alimentare un problema di salubrità e alto livello qualitativo dei prodotti consumati o non certo una questione di deficienza nutrizionale, afferma che «l'attenzione dei consumatori si è venuta concentrando dalle questioni attinenti alla generale *food security* a quelle proprie di una sola sua componente, la *food safety*. (...) Così, ad esempio, il legislatore comunitario è venuto costruendo un sistema di *food safety* che non solo limita la libera circolazione degli alimenti e dei mangimi nei casi di insicurezza alimentare conclamata, ma, amplificando la portata del "bisogno di salubrità" con il principio di precauzione, interviene sul mercato anche in ipotesi di "dubbio non smentito" di salubrità, dove l'incertezza impedisce la libera circolazione delle merci e la commercializzazione è consentita solo a prodotti a "salubrità piena"».

⁹ E. Rook Basile, *Sicurezza e responsabilità nella filiera alimentare*, in *Cont. e impr.*, 2107, p. 435: «il corpo di norme cui dobbiamo fare anzitutto riferimento è quello contenuto nel codice di consumo che, come è noto, costituisce quel micro-sistema legislativo che oggi raccoglie le disposizioni che nel tempo hanno riguardato il consumo nei suoi molteplici aspetti che vanno dalla informazione e pubblicità alla disciplina dei contratti, quindi alla sicurezza e qualità dei prodotti, nonché alla responsabilità per prodotti difettosi».

¹⁰ Regolamento della Comunità europea 28 gennaio 2002, n. 178/2002/CE. Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare, pubblicato nella G.U.C.E., 1 febbraio 2002, n. L 31 e entrato in vigore il 21 febbraio 2002. Per un attento e completo esame del regolamento cfr. *La sicurezza alimentare nell'Unione europea*, commentario a cura dell'Istituto di diritto agrario internazionale e comparato (IDAIC), in *Nuove leggi civ. comm.*, 2003, p. 114 e ss. Cfr. E. Al Mureden, *Danni da consumo di alimenti tra legislazione di settore, principio di precauzione e responsabilità civile*, in *Contratto e impr.*, 2011, p. 1498 s., il quale afferma che nel contesto della legislazione del settore alimentare «indubbiamente l'intervento di maggior rilievo è rappresentato dal reg. (CE) n. 178/2002»; S. Masini, *Corso di diritto alimentare*, Milano, 2018, p. 88, il quale definisce il reg. come «punto finale di approdo» della politica di sicurezza alimentare dell'Unione Europea, la quale «si basa su un approccio globale e integrato, in particolare, realizzando: la definizione chiara delle responsabilità dei vari soggetti interessati; la piena rintracciabilità dei prodotti alimentari, dei mangimi e dei loro ingredienti; il coinvolgimento di tutti i soggetti interessati nello sviluppo della politica alimentare; l'applicazione delle tre componenti dell'analisi del rischio (valutazione, gestione e segnalazione); il ricorso al principio di precauzione», nonché, a p. 156, «la base per garantire un livello elevato di tutela della salute umana e degli interessi dei consumatori in relazione agli alimenti, tenendo sempre in considerazione i meccanismi di efficace funzionamento del mercato interno».

¹¹ Il pacchetto igiene è costituito dai regolamenti nn. 852/2004, 853/2004 e 854/2004. Sul tema cfr. A. Germanò, M.P. Ragionieri e E. Rook Basile, *Diritto agroalimentare. Le regole del mercato degli alimenti e dell'informazione alimentare*, Torino, 2014, p. 62 ss.

o addirittura l'incremento di salute e attiene alla stessa realizzazione della personalità¹².

D'altronde che questa sia la *ratio* della normativa emerge subito dal primo considerando del reg. n. 178/2002 dove viene enunciato che «la libera circolazione di alimenti sicuri e sani è un aspetto fondamentale del mercato interno e contribuisce in maniera significativa alla salute e al benessere dei cittadini, nonché ai loro interessi sociali ed economici» e dall'art. 8 alla stregua del quale «la legislazione alimentare si prefigge di tutelare gli interessi dei consumatori e di costituire una base per consentire ai consumatori di compiere scelte consapevoli in relazione agli alimenti che consumano».

Non è un caso che, di fronte a interessi non solo patrimoniali, ma soprattutto personalissimi, quali primariamente il diritto alla salute, gli interventi normativi nel settore agroalimentare oltre che incidere modificando le regole della responsabilità civile, quindi del risarcimento del danno (ad esempio sostituendo il principio della responsabilità per colpa con quello della responsabilità oggettiva), abbiano puntato sul controllo della qualità, della sicurezza, della provenienza dei prodotti e in generale sulla prevenzione.

2. Dalla direttiva 85/374/CEE alla direttiva 99/34/CE: i prodotti alimentari non trasformati

Nel settore agroalimentare il ruolo della responsabilità civile, a differenza di quella penale, è abbastanza recente. Come è noto, infatti, la direttiva 85/374/CEE del 25 luglio 1985¹³, recepita con il d.p.r. 24 maggio 1988, n. 224¹⁴, rubricato “Attuazione della direttiva CEE

¹² M. Franzoni, *Responsabilità civile e tutela del consumatore nel settore agroalimentare*, cit., p. 563. Cfr. anche A. Germanò, *Il mercato alimentare e la sicurezza dei prodotti*, in *Riv. dir. agr.*, 2008, I, p. 128, il quale evidenzia che «le ragioni della strutturazione del mercato alimentare non sono meramente quelle economiche della tutela della concorrenza tra imprenditori nel mercato, ma invece anche quelle non economiche della tutela della salute dei consumatori che hanno diritto ad essere informati di ciò che andranno ad ingerire: d'altronde non è immaginabile che il principio della libera circolazione delle merci applicato agli alimenti prevalga sull'interesse, certamente superiore, della vita e della salute degli uomini».

¹³ Direttiva CEE 25 luglio 1985, n. 85/374/CEE, Direttiva del Consiglio relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi, pubblicata nella G.U.C.E. 7 agosto 1985, n. L 210 ed entrata in vigore il 30 luglio 1985. La direttiva è stata emanata al fine di realizzare il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per i danni causati da prodotti difettosi. L'esigenza era fortemente sentita sia in ambito pubblicistico che in quello privatistico e in particolare con riguardo alla responsabilità civile dove era necessario, al fine di eliminare le disparità tra le normative degli Stati membri, idonee a falsare la concorrenza, stabilire regole uniformi a tutela delle imprese stesse e dei consumatori. In tema, *ex multis*, cfr. G. Alpa, M. Bin, P. Cendon, *La responsabilità del produttore*, Padova, 1989; A. Di Majo, *La responsabilità per prodotti difettosi nella direttiva comunitaria*, in *Riv. dir. civ.*, 1989, p. 21 ss.; G. Ponzanelli, *Responsabilità del produttore*, in *Riv. dir. civ.*, 1990, II, p. 509 ss.; U. Carnevali, voce *Responsabilità del produttore*, in *Enc. dir.*, Agg., vol. II, Milano, 1992, p. 199 ss.; Id., *Prodotti difettosi, pluralità di produttori e disciplina dei rapporti interni*, in *AaVv.*, *Studi in onore di Cesare Massimo Bianca*, I, Milano, 2006, p. 339 ss.; G. Alpa, M. Bessone, F. Toriello, *La responsabilità del produttore*, Milano, 2006; G. Alpa, *Prodotti difettosi, risarcimento del danno e regole di sicurezza*, in G. Alpa, A. Catricalà (a cura di), *Diritto dei consumatori*, Bologna, p. 419 ss.; M. Giuffrida, voce *Responsabilità per danno da prodotto difettoso*, in *Dig. Disc. Priv.*, *Sez. Civ.*, Agg., Tomo IV, 2009, p. 453 ss.; Id., *La responsabilità civile per danno da prodotto difettoso*, in *Trattato di diritto agrario* diretto da L. Costato, A. Germanò, E. Rook Basile, Vol. III, *Il diritto agroalimentare*, Milano, 2011, p. 483.

¹⁴ Il d.p.r. 224/88, pubblicato nel Suppl. Ord. Gazz. Uff. 23 giugno 1988, n. 146, è stato abrogato dall'art. 146 del d.lgs. 6 settembre 2005, 206, cd. Codice del consumo. Vedi, ora, gli articoli da 114 a 127 dello stesso decreto. Sul d.p.r. 224/88 vedi i commenti di R. Pardolesi, G. Ponzanelli, in *Nuove leggi civ. comm.*, 1989, p. 487; G. Alpa, P. Cendon, M. Bin, *La responsabilità del produttore*, in *Trattato di diritto commerciale e diritto pubblico*

n. 85/374 relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi, ai sensi dell'art. 15 della L. 16 aprile 1987, n. 183", nella sua versione originaria, sull'assunto, tra l'altro, che il prodotto agricolo sarebbe in quanto tale inidoneo a provocare situazioni dannose¹⁵ (una sorta di intrinseca sicurezza), escludeva dalla propria applicazione i prodotti agricoli e quindi i prodotti naturali del suolo, dell'allevamento, della pesca e della caccia¹⁶, salvo che non avessero subito una trasformazione con modifica delle loro caratteristiche o per aggiunta di altre sostanze o quando fossero stati sottoposti a confezionamenti di tipo industriale che rendessero difficile il controllo da parte del consumatore¹⁷. L'art. 15, comma 1, lett. a), della direttiva contemplava, in via eccezionale, anche il caso che, nella propria legislazione nazionale, ogni Stato membro potesse considerare "prodotto" "anche i prodotti agricoli naturali e i prodotti della caccia", ma lo Stato italiano non optò per tale soluzione¹⁸. In adempimento alla direttiva e adeguandosi alla regola generale in essa prevista, l'art. 2, comma 3, d.p.r. 24 maggio 1988, n. 224, (ora confluito nel d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, Codice consumo), infatti, prevedeva che «sono esclusi i prodotti agricoli del suolo e quelli dell'allevamento, della pesca e della caccia, che non abbiano subito trasformazioni. Si considera trasformazione la sottoposizione del prodotto a un trattamento che ne modifichi le caratteristiche, oppure vi aggiunga sostanze. Sono parificati alla trasformazione, quando abbiano carattere industriale, il confezionamento e ogni altro trattamento, se rendano difficile il controllo del prodotto da parte del consumatore o creino un affidamento circa la sua sicurezza». In questa prima fase, quindi, l'agricoltore, l'allevatore, il pescatore e il cacciatore potevano ovviamente essere chiamati a rispondere dei danni causati, ma non in base al regime della responsabilità oggettiva del produttore, bensì in applicazione degli ordinari criteri *ex art.* 2043 c.c.

dell'economia, diretto da F. Galgano, 1990; G. Alpa, U. Carnevali, G. Ghidini, *La responsabilità del produttore*, Milano, 1990.

¹⁵ A. Germanò, *La responsabilità per prodotti difettosi in agricoltura*, in E. Rook Basile, A. Massart, A. Germanò (a cura di), *Prodotti agricoli e sicurezza alimentare*, Atti del VII Congresso mondiale di diritto agrario dell'UMAUI in memoria di Louis Lorvellec, Milano, 2003, p. 532; Id., *Manuale di diritto agrario*, VIII ed., Torino, 2016, p. 333; F. Giardina, *La responsabilità civile del produttore di alimenti*, in Goldoni-Sirsi (a cura di), *Regole dell'agricoltura, regole del cibo. Produzione agricola, sicurezza alimentare e tutela del consumatore*. Atti del convegno, 7-8 luglio 2005, Pisa, 2005, p. 106. Tale presunzione fu poi smentita dal caso dell'Encefalopatia Spongiforme Bovina.

¹⁶ Varie le ragioni addotte dalla dottrina su tale esclusione, cfr. L. Costato, *Prodotti agricoli ed attuazione della direttiva CEE sulla responsabilità da prodotto difettoso*, in *Giur. agr. it.*, 1990, p. 71 ss.; L. Francario, *La responsabilità del produttore agricolo*, in E. Rook Basile (a cura di), Atti del Convegno di Verona, 25-26 novembre 1991, Milano, 1992, p. 202; E. Ferrero, *Il prodotto*, in G. Alpa, M. Bin, P. Cendon (a cura di), *La responsabilità del produttore*, in Galgano (diretto da), *Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell'economia*, Padova, 1989, p. 247 ss. Per una ricostruzione delle diverse posizioni dottrinali cfr. M. Mazzo, *La responsabilità del produttore agricolo*, Milano, 2007, p. 133 ss.

¹⁷ Per una definizione di trasformazione rilevante ai sensi dei presupposti applicativi della Direttiva 85/374/CEE si veda A. Germanò, *Manuale di diritto agrario*, VIII ed., Torino, 2016, p. 331. Cfr. anche Id., *La direttiva CEE n. 374/85 del 25 luglio 1985. Le nozioni di prodotto e di produttore. La direttiva n. 34/99 del 10 maggio 1999*, in L. Costato (a cura di), *Trattato breve di diritto agrario italiano e comunitario*, Padova, 2003, p. 744 ss.; V. Pacileo, *Il diritto degli alimenti*, Milano, 2003, p. 566 s. e la bibliografia *ivi* citata, per alcuni esempi di beni considerati semplicemente trattati o invece trasformati (surgelamento del pesce, olio, latte e perfino l'incartamento delle arance).

¹⁸ Sulla scelta del legislatore italiano del 1988 e degli altri Stati membri, cfr. M. Mazzo, *La responsabilità del produttore agricolo*, cit., p. 124 ss.

La direttiva 85/374, come è noto, è stata poi modificata dalla direttiva 99/34/CE del 10 maggio 1999¹⁹, con la quale, anche al fine di ripristinare la fiducia dei consumatori²⁰ nella sicurezza della produzione agricola, messa in pericolo dagli eventi che hanno interessato alcuni prodotti di base (quali l'epidemia di encefalopatia spongiforme bovina)²¹, è stata eliminata la possibilità per gli Stati membri di escludere tali prodotti e quindi sancita la responsabilità oggettiva anche per i difetti dei prodotti agricoli, dell'allevamento, della pesca e della caccia²².

La norma vigente, contenuta nel Codice del consumo e mutuata dalla direttiva comunitaria, risultato della modifica introdotta dal d.lgs. n. 221 del 2007, è ora l'art. 115, comma 2-bis, rubricato "Prodotto e produttore", secondo cui «produttore, ai fini del presente titolo, è il fabbricante del prodotto finito o di una sua componente, il produttore della materia prima, nonché, per i prodotti agricoli del suolo e per quelli dell'allevamento, della pesca e della caccia, rispettivamente l'agricoltore, l'allevatore, il pescatore ed il cacciatore»²³.

Se quindi per molto tempo la normativa sulla responsabilità del produttore non era applicabile ai beni di consumo agroalimentari non trasformati, ora non solo è stata attuata la modificata appena ricordata, ma si è verificato, soprattutto al fine di soddisfare da un lato le esigenze dei consumatori del mercato agroalimentare, dall'altro di garantire una concorrenza leale tra i Paesi dell'Unione europea, un intervento *ad hoc* del legislatore

¹⁹ Direttiva CEE 10 maggio 1999, n. 1999/34/CE, Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 85/374/CEE del Consiglio relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi, pubblicata nella G.U.C.E. 4 giugno 1999, n. L 141 e entrata in vigore il 4 giugno 1999. Cfr. G. Nicolini, *Danni da prodotti agroalimentari difettosi: responsabilità del produttore*, Milano, 2006; M. Giuffrida, *I nuovi limiti ai poteri dell'imprenditore agricolo. Riflessioni in tema di responsabilità*, Milano, 2003, p. 222; G. Ponzanelli, *Estensione della responsabilità oggettiva all'agricoltore, all'allevatore, al pescatore e al cacciatore*, in *Danno e resp.*, 2001, p. 792, ss.; A. Germano, *La responsabilità del produttore*, in *Tratt. breve di diritto agrario italiano e comunitario*, cit., p. 743; S. Masini, *Corso di Diritto alimentare*, 2008, p. 186; M.G. Cubeddu, *La responsabilità del produttore per i prodotti naturali*, in *Resp. civ. e prev.*, 1989, p. 808; M. Mazzo, *La responsabilità del produttore agricolo*, cit., p. 141 ss., la quale, (p. 149) mette in luce le difficoltà pratiche di applicazione delle norme sulla sicurezza dei prodotti con riferimento ai prodotti agricoli naturali, rispetto ai quali è difficile individuare precisamente il responsabile del difetto; M. Tamponi, *La tutela del consumatore di alimenti: soggetti, oggetto e relazioni*, in Aa.Vv., *Agricoltura e alimentazione tra diritto, comunicazione e mercato*, Atti del Convegno di Firenze 9-10 novembre 2001, Milano, 2003, p. 304 ss.

²⁰ L'esigenza di garantire un elevato livello di sicurezza alimentare al fine di ristabilire la fiducia dei consumatori, nonché di tutelare la salute degli stessi, è d'altronde il fulcro della normativa del settore agroalimentare. Cfr. M. D'Addezio, *Sicurezza degli alimenti: obiettivi del mercato dell'Unione europea ed esigenze nazionali*, in *Riv. dir. agr.*, 2010, I, p. 379.

²¹ M. Giuffrida, *Dalla responsabilità dell'imprenditore all'imprenditore responsabile*, in *Riv. dir. agr.*, 2007, p. 557; M. Mazzo, *La responsabilità del produttore agricolo*, cit., p. 143.

²² Si tratta, tra l'altro, di un'estensione da alcuni criticata. Cfr. F. Giardina, *La responsabilità civile del produttore di alimenti*, in *Regole dell'agricoltura del cibo. Produzione agricola, sicurezza alimentare e tutela del consumatore*, Atti del Convegno di Pisa 7-8 luglio 2005, Pisa, 2005, p. 105. Cfr. anche O.T. Scozzafava, *La proposta di direttiva comunitaria sulla responsabilità per danni da prodotti*, in *Giur. merito*, 1977, p. 1286 ss.

²³ La posizione prevalente ritiene che l'estensione ai prodotti agricoli naturali comprenda necessariamente anche «i prodotti costituiti o derivati da OGM, sia in ragione del principio di equivalenza, sia in ragione del principio di precauzione che sottende anche la direttiva sulla responsabilità per prodotto difettoso». Cfr. M. Sabbatini, *La responsabilità del produttore agricolo e i prodotti Ogm*, in L. Paolini (a cura di), *Alimenti, danno e responsabilità*, Milano, 2008, p. 75.

comunitario attraverso l’emanazione del Regolamento CE n. 178/2002 del 28 gennaio 2002.

Il regolamento, oltre a stabilire i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, ha fissato le procedure nel campo della sicurezza alimentare e istituito l’Autorità europea per la sicurezza alimentare (art. 22 reg. 178/2002), figura centrale della normativa comunitaria improntata più sul controllo della sicurezza e della prevenzione che sul risarcimento del danno ormai verificatosi.

Con riferimento alla definizione di alimento, in armonia con l’evoluzione sopra menzionata, l’art. 2, rubricato “Definizione di “alimento” stabilisce che «ai fini del presente regolamento si intende per “alimento” (o “prodotto alimentare”, o “derrata alimentare”) qualsiasi sostanza o prodotto trasformato, parzialmente trasformato o non trasformato, destinato ad essere ingerito, o di cui si prevede ragionevolmente che possa essere ingerito, da esseri umani. Sono comprese le bevande, le gomme da masticare e qualsiasi sostanza, compresa l’acqua, intenzionalmente incorporata negli alimenti nel corso della loro produzione, preparazione o trattamento. Esso include l’acqua nei punti in cui i valori devono essere rispettati come stabilito all’articolo 6 della direttiva 98/83/CE e fatti salvi i requisiti delle direttive 80/778/CEE e 98/83/CE»²⁴.

3. La responsabilità civile per i difetti dei prodotti agroalimentari tra Codice del Consumo e normativa europea

Come accennato, nel corso degli anni si sono succedute diverse normative che, entro certi limiti, sono tra loro permeabili; basti considerare che, dopo aver definito in termini molto ampi il concetto di alimento, il reg. n. 178/2002 all’art. 21, rubricato “Responsabilità”, prevede che «le disposizioni del presente capo si applicano salvo il disposto della Dir. 85/374/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1985, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi»²⁵.

²⁴ Non sono compresi: a) i mangimi; b) gli animali vivi, a meno che siano preparati per l’immissione sul mercato ai fini del consumo umano; c) i vegetali prima della raccolta; d) i medicinali ai sensi delle direttive del Consiglio 65/65/CEE e 92/73/CEE; e) i cosmetici ai sensi della direttiva 76/768/CEE del Consiglio; f) il tabacco e i prodotti del tabacco ai sensi della direttiva 89/622/CEE del Consiglio; g) le sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi della convenzione unica delle Nazioni Unite sugli stupefacenti del 1961 e della convenzione delle Nazioni Unite sulle sostanze psicotrope del 1971; h) residui e contaminanti; i) i dispositivi medici ai sensi del regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio. Sulla disposizione cfr. I. Canfora, *Commento all’art. 2*, in *La sicurezza alimentare nell’Unione europea*, cit., p. 147 ss.

²⁵ La norma della direttiva richiamata, è ora contenuta nell’art. 127 D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, rubricata “Responsabilità secondo altre disposizioni di legge”, il quale prevede che: «le disposizioni del presente titolo non escludono né limitano i diritti attribuiti al danneggiato da altre leggi». Cfr. M. Franzoni, *Responsabilità civile e tutela del consumatore nel settore agroalimentare*, cit., p. 562. Cfr. anche M. Giuffrida, *Dalla responsabilità dell’imprenditore all’imprenditore responsabile*, cit., p. 558, il quale sottolinea come l’art. 21 del regolamento faccia espressamente salvo il regime introdotto con la dir. 85/374 del Consiglio e successive modifiche. Sul tema la Corte di Giustizia, con la pronuncia C-183-00 del 25 aprile 2002, in *Foro it.*, 2002, IV, c. 296, annotata da A. Palmieri e R. Pardolesi, *Difetti del prodotto e del diritto privato europeo*, ha affermato che la salvezza di altri sistemi di responsabilità deve intendersi nel senso che è possibile applicare altri sistemi purché gli stessi si basino su elementi diversi, come la garanzia dei vizi occulti o la colpa. Per la ricostruzione del dibattito dottrinale cfr. G. Ponzanelli, *Dal Biscotto alla “mountain bike”: la responsabilità da prodotto difettoso in Italia*, in *Foro it.*, I, c. 258.

Sul piano della responsabilità civile del produttore nel settore agroalimentare, dunque, la disciplina applicabile sarà quella della direttiva 85/374/CEE relativa a tutti i prodotti di ogni settore dell'economia e quindi anche agli alimenti compresi quelli non trasformati, confluita ora in Italia negli artt. 114 e ss. Cod. cons.²⁶ a cui occorre aggiungere l'art. 3 lett. d) dello stesso Codice che fornisce la definizione di produttore, integrata dalle disposizioni del reg. 178/2002²⁷ sulla sicurezza alimentare, nonché, quantomeno, il Regolamento n. 1169/2011 del 25 ottobre 2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori. Il reg. 178/2002, oltre ad imporre la tutela assoluta del consumatore dai rischi derivanti dalla immissione in commercio degli alimenti (l'art. 14 contiene un'esplicita definizione dei requisiti per considerare un alimento accettabile), attribuisce a tutti gli operatori del settore una posizione di garanzia reciproca, imponendo obblighi di trasparenza e cooperazione (art. 18) e compiti di vigilanza sul rispetto della legislazione alimentare in tutte le sue fasi (produzione, trasformazione e distribuzione dei cibi, art. 17, I comma).

Ai prodotti alimentari, dunque, saranno applicabili, oltre alle disposizioni specifiche in materia di sicurezza alimentare, anche le regole sulla responsabilità oggettiva, sulla prova liberatoria, sulla prescrizione, sulla decadenza, sulla limitazione del risarcimento del danno e sostanzialmente tutte le norme della Parte IV, Titolo II, del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, c.d. Codice del Consumo.

Si tratta di un coordinamento indispensabile poiché «quando si tratta di prodotti agricoli o alimentari, le direttive sulla responsabilità per prodotto difettoso non possono essere studiate in modo isolato»²⁸. Come ormai in quasi tutti i settori, anche qui la giurisprudenza, soprattutto quella della Corte di Giustizia, ha avuto un ruolo non trascurabile al fine di meglio delineare l'interpretazione più corretta della disciplina²⁹.

²⁶ Decreto legislativo, 6 settembre 2005, n. 206. Per un'analisi del Codice del consumo, tra i tanti, cfr. G. Alpa, *Il codice del consumo (commento al d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206)*, in *Contratti*, 2005, p. 1017 ss.; L. Rossi Carleo, *La codificazione di settore: il codice del consumo*, in *Rass. Dir. civ.*, 2005, p. 879 ss.; G. Alpa, L. Rossi Carleo, *Codice del consumo, commentario*, Napoli, 2005.

²⁷ La bibliografia sulla normativa è vasta, si veda, oltre a quella già citata, L. Costato, *Dal diritto agrario al diritto agroalimentare*, in E. Rook Basile e A. Germanò (a cura di), *Agricoltura ed alimentazione tra diritto, comunicazione e mercato*, Atti del convegno Idaic in onore di "Gian Gastone Bolla", Milano, 2003, p. 315; Id., *Compendio di diritto alimentare*, Padova, 2004; Id., *Dal diritto agrario al diritto agroalimentare. Un percorso ricostruttivo*, in *Agricoltura Istituzioni Mercati*, 2004, n. 3, p. 119; E. Rook Basile, A. Massart, A. Germanò (a cura di), *Prodotti agricoli e sicurezza alimentare*, cit.; F. Adornato, *Sicurezza alimentare e Autorità indipendenti*, in *Agricoltura Istituzioni Mercati*, 2004, n. 3, p. 227; F. Albisinni, *Luoghi e regole del diritto alimentare: il territorio tra competizione e sicurezza*, in *Dir. e giur. agr. e amb.*, 2004, p. 201; A. Jannarelli, *La qualità dei prodotti agricoli: considerazioni introduttive ad un approccio sistematico*, in *Dir. e giur. agr. e amb.*, 2004, p. 5; Id., *Legislazioni agro-alimentari extraeuropee e adeguamenti agli obblighi Wto*, in *Riv. dir. agr.*, 2005, I, p. 3 e in E. Casadei e G. Sgarbanti, *Il nuovo diritto agrario comunitario*, atti del convegno organizzato in onore del Prof. Luigi Costato in Ferrara-Rovigo, 19-20 novembre 2004, Milano, 2005, p. 299; F. Adornato, *La sicurezza alimentare tra mercato unico e diritto comune europeo*, in *Riv. dir. agr.*, 4, 2005, I, p. 761; Id., *Biotecnologie, sicurezza alimentare e politiche agricole*, in S. Piccinini (a cura di), *Aspetti del biopotere: gli organismi geneticamente modificati*, Napoli, 2005; E. Rook Basile e A. Germanò, *La sicurezza dei prodotti alimentari*, in E. Rook Basile e A. Germanò (a cura di), *Il diritto alimentare tra comunicazione e sicurezza dei prodotti*, Torino, 2005, p. 223; C. Magli, *Il danno da alimenti tra responsabilità del produttore e stile di vita del consumatore*, Milano, 2018; A. Miletti, *Gli strumenti civilistici a tutela del consumo nel settore agroalimentare*, in *Il dir. dell'agricoltura*, 2018, p. 23 ss.

²⁸ A. Germanò, E. Rook Basile, *La disciplina comunitaria ed internazionale del mercato dei prodotti agricoli*, Torino, 2002, p. 747.

²⁹ Le teorie sulla responsabilità del produttore hanno origine negli Stati Uniti dove viene avvertita la

L'obiettivo perseguito dalla normativa comunitaria in tema di responsabilità del produttore, al fine di tutelare efficacemente il consumatore finale³⁰, nonché la concorrenza nel mercato comunitario³¹, è stato quello di armonizzare le regole degli Stati membri in materia di danni causati da vizi o difetti del prodotto³², prevedendo un'imputabilità oggettiva³³ - così alleggerendo l'onere probatorio a carico del consumatore (che potrà limitarsi a dimostrare il danno³⁴, il difetto e il nesso causale)³⁵ -, ma ammettendo in determinati casi cause di esonero della responsabilità a favore del produttore e/o del soggetto comunque ritenuto responsabile, quali la conformità del bene a norme imperative ovvero il concorso colposo del danneggiato nella causazione del danno³⁶.

necessità di tutelare il consumatore dal rischio derivante dai prodotti difettosi. Tra le pronunce in materia si segnalano il caso *Thomas vs. Winchester* (Court of Appeals of New York, 6 N.Y. 397 del 1852) relativo ad un farmaco contenente un veleno che causò la morte del paziente e il famoso caso inglese *Donoghue vs. Stevenson* del 1932, in cui la *House of Lords*, superando il principio della *privity of contract*, accolse le richieste della signora Donoghue che si sentì male quando, bevendo da una bottiglietta di ginger beer, vi vide dentro una lumaca in putrefazione.

³⁰ Cfr. A. Jannarelli, *Dal prodotto agricolo all'alimento: la globalizzazione del sistema agro-alimentare ed il diritto agrario*, E. Rook Basile, A. Massart, A. Germanò (a cura di), *Prodotti agricoli e sicurezza alimentare*. Volume I, cit., p. 175; L. Costato, *Note introduttive*, in *La sicurezza alimentare nell'Unione europea*, cit., p. 114; V. Rubino, *Responsabilità da prodotto difettoso, regole di mercato e diritto internazionale privato europeo: quale tutela per il consumatore nell'epoca della globalizzazione produttiva?*, in *Riv. dir. agr.*, 2015, p. 566.

³¹ L. Salvi, *La comunicazione del rischio nella disciplina della sicurezza alimentare, tra informazione, tutela e mercato*, in *Riv. dir. agr.*, 2013, p. 460, evidenzia come la duplice ottica "tutela-mercato" si riscontra alla base della disciplina generale in materia di sicurezza alimentare dettata dal reg. n. 178/2002, il quale è volto a garantire da un lato la tutela dei consumatori, dall'altro la libera circolazione degli alimenti.

³² La lettura dei considerando permette, infatti, di chiarire che l'intento perseguito a livello europeo consiste nel superamento dei modelli di tutela emersi nei singoli ordinamenti giuridici, poiché «le disparità esistenti fra tali legislazioni possono falsare il gioco della concorrenza e pregiudicare la libera circolazione delle merci all'interno del mercato comune, determinando disparità nel grado di protezione del consumatore contro i danni causati alla sua salute e ai suoi beni da un prodotto difettoso».

³³ Cfr. VIII *considerando*.

³⁴ Non bisogna infatti dimenticare che affinché sorga in capo al produttore l'obbligo risarcitorio è necessario che un danno si sia realizzato, non essendo invece sufficiente l'aver messo in circolazione un prodotto difettoso.

³⁵ L'onere probatorio in capo al danneggiato è disciplinato dall'art. 4 della Direttiva 85/374/CEE: «il danneggiato deve provare il danno, il difetto e la connessione causale tra difetto e danno». Il grande vantaggio è quindi quello di non essere necessaria la prova della colpa del produttore, «in tal modo aumentando le possibilità di successo giudiziario della parte debole del rapporto di consumo». Cfr. V. Pacileo, *Il diritto degli alimenti*, Milano, 2003, p. 566.

³⁶ La natura oggettiva della responsabilità del produttore di alimenti in ordine ai danni causati da prodotti difettosi (nella specie delle fette di pancarrè che avevano causato a parte attrice un'intossicazione alimentare e che presentavano un evidente stato di avaria) è stata ribadita dal Giudice di Pace di Palermo nel 2011, il quale, a riprova dell'importanza della arcinota sentenza Saiwa - in realtà assai risalente rispetto alla normativa ora in vigore - la cita quale «precedente giurisprudenziale conforme»: «La tutela prevista a favore del consumatore in materia di danno da prodotti difettosi dal D.P.R. n. 224/1988 - emanato in attuazione della direttiva CEE numero 85/374 ed oggi contenuta nel Codice del Consumo di cui al Decreto Legislativo del 6 settembre 2005, n. 206 - configura, infatti, in capo al produttore o all'importatore del prodotto nella Comunità europea, relativamente ai danni da c.c. prodotto difettoso, una responsabilità di natura oggettiva, fondata non sulla colpa, ma sulla riconducibilità causale del danno alla presenza di un difetto nel prodotto. In particolare, l'art. 114 Cod. Consumo dispone che il produttore è responsabile del danno cagionato da difetti del suo prodotto, mentre l'art. 117 del predetto codice prevede che il prodotto è difettoso quando non offre la sicurezza che ci si può legittimamente attendere tenuto conto di tutte le circostanze, tra cui: "a) le sue caratteristiche palesi; b) l'uso al quale il prodotto può essere ragionevolmente destinato e i

Come noto, infatti, prima di questi interventi legislativi, ciascun ordinamento disponeva di una propria disciplina³⁷ tanto in ambito contrattuale che in quello

comportamenti che, in relazione ad esso, si possono ragionevolmente prevedere”. (...) Orbene, all’esito dell’istruzione dibattimentale, si ritiene sufficientemente dimostrata in giudizio la responsabilità da prodotto difettoso in capo alla società convenuta, ed in tal senso ci si riporta ad un precedente giurisprudenziale conforme (Cass. Civ. 1270/64, in *Foro it.* 1965, I, c. 2098), ove la Suprema Corte ha affermato la responsabilità extracontrattuale, ex art. 2043 c.c., del produttore, con riferimento alla particolare natura del prodotto costituito da un pacchetto di biscotti sigillati, che tuttavia avevano procurato al consumatore malessere e vari disturbi». Cfr. Giud. Pace Palermo, 4 marzo 2011, in *Foro it.*, 2012, I, c. 577; in *Danno e resp.*, 2011, p. 682; *ivi*, 2012, p. 78, con nota di A. L. Bitetto; in *Corr. merito*, 2011, p. 585 e in *Resp. civ.*, 2011, p. 390.

³⁷ La responsabilità da prodotto difettoso, infatti, era disciplinata in modo disomogeneo nei vari ordinamenti, nei quali a volte era ricondotta nell’ambito della responsabilità contrattuale oltre in quello della responsabilità aquiliana. Così in Francia, seguendo un percorso simile a quello sviluppatosi negli Stati Uniti, la responsabilità per danno da prodotto difettoso era disciplinata attraverso il modello della responsabilità contrattuale; in Italia e in Germania, invece, la responsabilità da prodotto difettoso era sussunta nell’alveo della responsabilità aquiliana. In Italia, in particolare, in assenza di una norma *ad hoc* dottrina e giurisprudenza hanno cercato, al fine di ridurre le problematiche relative all’individuazione della colpa, di ricondurre questa responsabilità alle ipotesi previste dal c.c. agli artt. 2049, 2050, 2051, anche se la fattispecie è stata poi ricondotta definitivamente nello schema della responsabilità ex art. 2043 c.c. Sul punto emblematico il noto caso Saiwa (Cass., 25 maggio 1964, n. 1270, in *Foro it.*, 1965, I, c. 2098; *ivi*, 1966, V, c. 13, con nota di F. Martorano, *Sulla responsabilità del fabbricante per la messa in commercio di prodotti difettosi*), considerato ancora oggi un *leading case* in materia, nel quale venne riconosciuta la responsabilità di tipo aquiliano dell’impresa dolciaria - in risposta ai dubbi aperti dagli artt. 2053 c.c. e 2054, comma 4, c.c., che imputano la responsabilità del danno da vizio di costruzione dei veicoli e da rovina di edifici ai proprietari - per i disturbi gastrointestinali sofferti da una coppia di coniugi a causa dell’ingestione di biscotti rivelatisi poi avariati (i biscotti erano avariati per diretta ammissione della stessa Saiwa, che aveva provveduto a sostituirli con un’altra scatola che si accertò anch’essa avariata, ma solo dopo che i biscotti mangiati avevano procurato un’enterocolite febbrile conseguente all’ingestione del prodotto adulterato). In particolare la Corte di Cassazione riconobbe la presenza di una presunzione di colpa in capo al produttore dato che il danno era originato causalmente dal prodotto che, per le modalità di conservazione e di distribuzione, era certo non avesse subito alterazioni nella fase di vendita al dettaglio. Insomma poiché i biscotti erano stati venduti in confezioni sigillate, il difetto del prodotto non poteva che risalire al produttore. Nessuna responsabilità fu invece imputata al dettagliante proprio perché il prodotto era contenuto in una confezione sigillata. Sempre nel settore alimentare si è accertata la responsabilità ex art. 2043 c.c. della società produttrice della Coca-cola per i danni sofferti dal consumatore in conseguenza dell’esplosione sul banco della bottiglia, cfr. Trib. Savona, 31 dicembre 1971, in *Giur. it.*, I, 2, p. 710. La responsabilità ex art. 2043 c.c. fu riconosciuta - sempre prima del varo del d.p.r. 224/1998 (la vicenda si verificò nel 1984) - anche nel caso di una bottiglietta di succo di mirtillo il cui tappo esplose in faccia all’acquirente nella fase di apertura, provocandogli una lesione alla retina; nel caso di specie il vizio del prodotto fu rinvenuto nella sua insufficiente pastorizzazione, causa dei processi fermentativi che avevano causato l’esplosione durante l’apertura della bottiglia. Cfr. Cass., 20 aprile 1995, n. 4473, in *Foro it.*, Rep. 1995, voce *Danni civili*, n. 224 che ha confermato il giudizio di secondo grado App. Roma 30 luglio 1992 (la sentenza, tra l’altro era stata impugnata solo in punto liquidazione del danno). Entrambe le sentenze sono riprodotte in *Resp. civ. e prev.*, 1996, p. 672, con nota di A. De Berardinis, *La responsabilità extracontrattuale per danno da prodotti difettosi*. Una vicenda simile è stata invece affrontata dopo l’entrata in vigore del d.p.r. 224/1998 e riguardava lo scoppio di una bottiglia d’acqua minerale presa dal consumatore in un bancone di vendita *self-service*. Anche in questa ipotesi il giudice riconobbe la natura difettosa del prodotto e la conseguente responsabilità del produttore, avendo altresì riscontrato l’assenza di un uso anomalo da parte del consumatore della bottiglietta stessa. Cfr. Trib. Roma, 17 marzo, 1998, in *Foro it.*, 1998, I, c. 3665 ss., con nota di A. Palmieri, *Dalla “mountain bike” alla bottiglia d’acqua minerale: un nuovo capitolo per un’opera incompiuta*. «una bottiglietta d’acqua che scoppia improvvisamente presenta un grado di sicurezza incompatibile con quello che ragionevolmente un normale consumatore può attendersi allorché si reca in un supermercato e prende il prodotto da un bancone self-

extracontrattuale (quest'ultimo incentrato sul criterio soggettivo di imputazione per colpa) che mise ben presto in luce l'inadeguatezza della tutela offerta al consumatore soprattutto nel settore agroalimentare³⁸.

La scelta legislativa di un sistema di responsabilità extracontrattuale di natura oggettiva va condivisa perché gli incidenti che si producono nel settore dei prodotti difettosi - compresi gli alimenti - presentano delle caratteristiche che non avrebbero potuto essere affrontate efficacemente attraverso una disciplina di tipo contrattuale; infatti molto spesso il consumatore o utilizzatore non acquista il prodotto direttamente dal produttore e quindi non ha un rapporto contrattuale con esso; inoltre il danno potrebbe essere subito anche da un consumatore che non sia acquirente³⁹.

La nuova responsabilità ha carattere "oggettivo e relativo"⁴⁰: in presenza di un danno conseguente all'esistenza di un difetto del prodotto, essa è svincolata dall'accertamento di una colpa; si richiede così «il solo rapporto di causalità fra il fatto proprio e l'altrui evento dannoso, rapporto a sua volta fondato "sulla regolarità statistica che rende prevedibile un dato effetto come conseguenza del verificarsi di una causa"»⁴¹; si basa insomma sulla difettosità del prodotto e presuppone una valutazione sulla sua sicurezza, che assume come punto di riferimento lo *standard* fissato dalle norme generali sulla sicurezza dei prodotti oppure quello più specifico di volta in volta delineato dalle normative di settore dettate con riferimento a determinate categorie di prodotti, come accade, tra l'altro, per i prodotti alimentari⁴².

service. (...) Nessun uso anomalo è pertanto riconoscibile nella fattispecie, ove invece appare evidente l'anormale insicurezza della bottiglia presa dall'attore, atteso che l'uso consueto della stessa sopra descritto è logicamente incompatibile (...) con la possibilità che la bottiglia d'acqua scoppi nelle mani di colui che è destinato ad acquistarne la normale disponibilità». In giurisprudenza, con riferimento all'applicabilità delle regole della responsabilità aquiliana anche nel settore alimentare cfr. anche Cass., 13 gennaio 1981, n. 294, in *Foro it.*, 1981, I, c. 1325 e Cass., 20 luglio 1979, n. 4352, in *Resp. civ. prev.*, 1980, p. 84. In dottrina cfr. Cfr. P. Trimarchi, *Rischio e responsabilità oggettiva*, Milano, 1961, p. 12 ss.; C. Castronovo, *La responsabilità del produttore*, Milano, 1979, p. 69 ss.

³⁸ Nonostante le significative differenze che caratterizzavano i diversi sistemi giuridici, in ognuno la dottrina e la giurisprudenza hanno dovuto constatare l'inadeguatezza del complesso di norme in materia rispetto ad un fenomeno all'epoca nuovo, determinato anche dalla produzione su larga scala ed al conseguente consumo di massa.

³⁹ P. Trimarchi, *La responsabilità civile: atti illeciti, rischio, danni*, Milano, 2017, p. 407. Cfr. anche S. Masini, *Corso di diritto alimentare*, cit., p.186 che evidenzia come il danno riconducibile all'ingestione di un alimento possa prescindere dal fatto che il danneggiante abbia altresì proceduto all'acquisto del prodotto.

⁴⁰ G. Alpa, *Il diritto dei consumatori*, Bari, 1999, p. 372. La qualificazione in termini di responsabilità oggettiva è affermata dal considerando 2, Direttiva 85/374/CEE: «considerando che solo la responsabilità del produttore, indipendente dalla sua colpa, costituisce un'adeguata soluzione del problema, specifico di un'epoca caratterizzata dal progresso tecnologico, di una giusta attribuzione dei rischi inerenti alla produzione tecnica moderna». Ritiene non del tutto corretta l'affermazione comune secondo cui al produttore farebbe carico una responsabilità oggettiva P. Borghi, *La responsabilità del produttore per prodotto difettoso*, in L. Costato, P. Borghi, S. Rizzoli, V. Paganizza, L. Salvi, *Compendio di diritto alimentare*, Milano, 2017, p. 28.

⁴¹ G. Ponzanelli, *Dal Biscotto alla "mountain bike": la responsabilità da prodotto difettoso in Italia*, in *Foro it.*, I, c. 257, a sua volta citando F. Galgano, *Responsabilità del produttore*, in *Contr. e impr.*, 1986, p. 998.

⁴² Al Mureden, *Danni da consumo di alimenti tra legislazione di settore, principio di precauzione e responsabilità civile*, cit., p. 1503, il quale specifica che «per quanto concerne il settore alimentare, l'art. 102, comma 6°, c. cons., sancisce che "le disposizioni" del titolo relativo alla "sicurezza dei prodotti" non si applicano "ai prodotti alimentari di cui al reg. (CE) n. 178/2002, visto che lo stesso regolamento appena indicato prevede requisiti di sicurezza più specifici (artt. 14 e 21 del reg. (CE) n. 178/2002). A ciò si deve aggiungere che, oltre alla

Vengono così sottratti all'area della responsabilità per colpa i danni causati dalla messa in circolazione a titolo oneroso dei prodotti difettosi, alimenti (trasformati e non trasformati) compresi⁴³; si tratta però solo di una limitazione, dovendosi ad essa ricorrere nelle ipotesi in cui il danno non derivi da un prodotto difettoso, ma direttamente dall'esercizio dell'attività imprenditoriale e/o agricola, restando sempre in capo all'imprenditore l'obbligo di agire diligentemente. D'altronde è lo stesso Codice del consumo (art. 117), laddove prescrive che un prodotto è difettoso «quando non offre la sicurezza che ci si può legittimamente attendere tenuto conto di tutte le circostanze» nonché quando «non offre la sicurezza offerta normalmente dagli altri esemplari della medesima serie», a imporre al produttore l'obbligo della massima diligenza nell'esercizio della sua attività.

Anzi, in omaggio al principio di precauzione che permea di sé l'intera normativa, la nozione di diligenza nel settore alimentare è stata dilatata e integrata dall'interpretazione giurisprudenziale. Emblematico al riguardo è il noto caso Saclà - in tema di relazioni contrattuali tra operatori della filiera alimentare - in cui la Corte di Cassazione, precisando che si intendono comprese nell'ambito dell'ordinaria diligenza (nello specifico *ex* art. 1227, II comma) quelle attività che non siano gravose o eccezionali o tali da comportare notevoli rischi o rilevanti sacrifici, ha affermato che «il produttore, onde garantire la sicurezza degli alimenti, ha un obbligo, quale operatore professionale, di attenersi al principio di precauzione e di adottare misure proporzionate in funzione delle caratteristiche del prodotto e della sua destinazione al consumo umano, verificando, attraverso controlli a campione, che il componente acquistato [peperoncini rossi] risponda ai requisiti di sicurezza previsti e non contenga additivi vietati e pericolosi, prima di ulteriormente impiegarlo quale parte o ingrediente nella preparazione di un alimento finale». ⁴⁴ Si tratta di una decisione interessante che mostra come la responsabilità

disciplina “orizzontale” sulla sicurezza alimentare, occorre talvolta fare riferimento anche a regole proprie di particolari categorie di alimenti: così, ad esempio, quando vengono in considerazione prodotti come il latte o le uova, le regole pubblicistiche sulla sicurezza degli alimenti dovranno essere integrate con quelle, più specifiche, dettate con riferimento a queste particolari categorie».

⁴³ M. Giuffrida, *Dalla responsabilità dell'imprenditore all'imprenditore responsabile*, cit., p. 553 e Id., *I nuovi limiti ai poteri dell'imprenditore agricolo*, cit. p. 238.

⁴⁴ Cfr. Cass., 10 luglio 2014, n. 15824, in *Foro it.*, 2015, I, c. 1716 ss.; in *Giur. it.*, 2015, p. 299 ss., con nota di V. Cintio, *Art. 1494 c.c. e principio di precauzione quali rispettivi criteri di responsabilità del venditore e del compratore-produttore nella circolazione dei beni alimentari*; in *Contr.*, 2015, p. 891 con nota di F. Cafaggi e P. Iamiceli, *Il commento* e in *Nuova giur. civ. comm.*, 2014, p. 1200, con nota di commento di A. Barba, *Garanzia e precauzione nella vendita di sostanza alimentari*: «posto che doveri professionali del rivenditore impongono, secondo l'uso della normale diligenza, controlli periodici o su campione, al fine di evitare che notevoli quantitativi di merce presentino gravi vizi di composizione, il rivenditore è responsabile nei confronti del compratore del danno a lui cagionato dal prodotto difettoso se non fornisce la prova di aver attuato un idoneo comportamento positivo tendente a verificare stato e qualità della merce e a controllare in modo adeguato l'assenza di vizi, anche alla stregua della destinazione della merce stessa (nella specie, è stata riconosciuta la responsabilità del venditore di sostanze alimentari per non aver affiancato ad indagini routinarie ulteriori analisi di controllo atte ad escludere massicce contaminazioni del prodotto)». La sentenza è commentata anche da G. Vaccaro, *Il principio di precauzione e la responsabilità delle imprese nella filiera alimentare*, in *Riv. dir. alim.*, 2015, 4, p. 50 ss.

Nel caso di specie la Corte di Cassazione ha così concluso per una riduzione dell'entità del risarcimento del danno subito dalla Saclà consistito sia nel ritiro della propria produzione in cui erano stati inseriti pezzi di un peperoncino rosso cancerogeno per la colorazione, sia nella perdita di immagine, danno sofferto dall'imprenditore che non aveva provveduto ad accertarsi che il prodotto acquistato fosse esente da difetti

contrattuale interna alla filiera produttiva possa giocare un ruolo importante nella rilevazione di fonti di contaminazione, confermando l'opportunità di non limitare il principio di precauzione alla sola responsabilità del produttore verso il consumatore finale, con il rischio di intervenire molto in ritardo rispetto all'immissione in commercio dell'alimento⁴⁵.

Poiché la disciplina della responsabilità civile nel settore alimentare si basa anche sulla normativa in tema di prodotto difettoso, è necessario, insieme all'esame del regolamento sulla sicurezza alimentare, analizzare anche i tratti principali del primo, tenendo conto delle particolarità del prodotto-alimento e delle criticità che lo stesso può determinare nell'applicazione della suddetta normativa.

A norma dell'art. 115 Cod. cons. per prodotto si intende ogni bene mobile, anche se incorporato in un altro bene mobile e immobile, qualsiasi ne sia la natura e sia lo scopo a cui venga destinato, compresi - come abbiamo visto nel paragrafo precedente - i beni alimentari anche laddove costituiti da prodotti agricoli del suolo e di allevamento, prodotti della caccia e della pesca, anche se non trasformati.

La legittimazione attiva non è attribuita solo al consumatore⁴⁶, ma più in generale all'utente inteso sia nella sua accezione di acquirente finale del bene, sia in quella di acquirente e poi distributore⁴⁷; la disciplina prescinde dal titolo con cui il soggetto danneggiato abbia ottenuto la materiale disponibilità del prodotto.

Attraverso l'esame delle normative (Codice del consumo e reg. 178/2002) è poi possibile individuare le figure soggettive cui imputare l'eventuale responsabilità per i danni causati dai prodotti alimentari, tra le quali primeggia la posizione del produttore⁴⁸, ossia il fabbricante del prodotto, il fornitore del servizio, il suo intermediario, l'importatore da Paesi extra UE o, infine, il distributore quando costui identifica il prodotto con il proprio nome o segno⁴⁹.

Ad esso deve essere equiparato l'ultimo fornitore laddove, nel caso in cui il produttore non sia stato individuato, si rifiuti di rivelarne il nome: l'art. 116 del Codice del Consumo, infatti, prevede tale responsabilità se il fornitore «che abbia distribuito il prodotto nell'esercizio di un'attività commerciale», abbia «omesso di comunicare al danneggiato, entro il termine di tre mesi dalla richiesta, l'identità e il domicilio del produttore o della persona che gli ha fornito il prodotto». La possibilità di imputare la responsabilità direttamente al soggetto intermediario nel commercio - ad avviso della Corte di Giustizia⁵⁰

(nella specie, appunto, la colorazione cancerogena) e lo avesse utilizzato nella realizzazione dei suoi prodotti alimentari.

⁴⁵ F. Cafaggi e P. Iamiceli, *Il commento*, cit., p. 910.

⁴⁶ Sulla nozione di consumatore di alimenti si veda M. Tamponi, *La tutela del consumatore di alimenti: soggetti, oggetto e relazioni*, cit., p. 301 ss. e la bibliografia *ivi* citata.

⁴⁷ U. Carnevali, voce *Responsabilità del produttore*, in *Enc. del dir.*, Aggiorn., II, Milano, 1998, p. 942.

⁴⁸ Art. 114 Cod. Cons. "*Responsabilità del produttore*": Il produttore è responsabile del danno cagionato da difetti del suo prodotto.

⁴⁹ Sulle figure soggettive cui imputare la responsabilità del produttore ricavabili dal codice del consumo in comparazione con le figure soggettive del reg. 178/2002, v. E. Rook Basile, *Sicurezza e responsabilità nella filiera alimentare*, cit., p. 446.

⁵⁰ Sul punto cfr. Corte di Giustizia 10 gennaio 2006, C-402/03, *Bilka*, in *Dir. e giur. agr. e amb.*, 2007, p. 385, con nota di A. Germanò, *Responsabilità per danni da nova con salmonella: la posizione del fornitore finale delle uova prodotte da altri*; in *Resp. civ e prev.*, 2006, p. 506, con nota di L. Villani, *La responsabilità del produttore-fornitore: nuovi casi italiani ed europei*. La sentenza è commentata anche da A. Montanari, *La responsabilità del "fornitore"*

- infatti, avrebbe sicuramente agevolato l'azione legale del danneggiato, ma «tale facilitazione sarebbe pagata a caro prezzo, sollecitando ciascun operatore ad assicurarsi tanto da provocare un notevole rincaro dei prodotti oltre a determinare un significativo incremento dei ricorsi, sì che la scelta di individuare il produttore (...) rappresenta il risultato di una precisa ponderazione dei ruoli dei vari operatori economici»⁵¹.

Si tratta dunque di una responsabilità sussidiaria, essendo comunque il consumatore sempre libero di esperire contro il fornitore i rimedi extracontrattuali o contrattuali secondo le regole generali⁵²: una scelta felice nel settore alimentare - soprattutto con riferimento ai prodotti agricoli - perché qui la facilitazione assicurata dalla normativa sulla responsabilità del produttore attraverso il meccanismo della responsabilità oggettiva di quest'ultimo, è meno efficace, «poiché nonostante l'obbligo di rintracciabilità e di etichettatura resta difficile identificare il produttore a fronte della particolare strutturazione dell'offerta, caratterizzata da una estrema frammentarietà»⁵³.

L'art. 121 Cod. cons., poi, al fine di garantire una maggior tutela del consumatore, e per contenere il pericolo che non si riesca ad indentificare il soggetto responsabile⁵⁴, in riferimento all'ipotesi che vi siano più produttori, prevede l'obbligo solidale di tutti i soggetti responsabili del medesimo danno, con diritto di regresso a favore di colui che abbia risarcito interamente il danno contro gli altri, nella misura determinata dalle proporzioni del rischio riferibile a ciascuno⁵⁵.

Con riguardo all'onere probatorio la normativa (art. 4 dir. 85/374 e art. 120 Cod. cons.) prescrive che il consumatore, al fine di ottenere il risarcimento, deve provare il danno subito, il difetto e la connessione causale tra l'uno e l'altro; va evidenziato come la previsione risulti particolarmente insoddisfacente per gli alimenti, essendo questi prodotti che si distruggono con l'uso (beni consumabili), così che, quando il consumo ne abbia determinato la scomparsa totale, la decisione giudiziale non potrà che basarsi su presunzioni⁵⁶.

Sicuramente invocabili anche nel settore agroalimentare saranno infine, tra le altre, l'art. 122 Cod. cons. sul concorso di colpa del danneggiato, l'art. 125 Cod. cons. (art. 10

nella disciplina europea del danno da prodotti difettosi, in *Europa e dir. priv.*, 2007, p. 195. Per un commento dei casi *Bilka* e *Lidl*, si veda M. Arbour, *Sicurezza alimentare e prodotti difettosi dopo Lidl e Bilka: un binomio sfasato?*, *Danno e resp.*, 2007, p. 989 ss. Sul tema cfr. Cass., 1 giugno 2010, n. 13432, in *Danno e resp.*, 2011, p. 276 ss., con nota di L. Frata.

⁵¹ Cfr. S. Masini, *Corso di diritto alimentare*, cit., p. 189.

⁵² E. Rook Basile, *Sicurezza e responsabilità nella filiera alimentare*, cit., p. 448. Cfr. la sentenza della Corte di Giustizia 10 gennaio 2006, C-402/03, cit.

⁵³ M. Giuffrida, *Dalla responsabilità dell'imprenditore all'imprenditore responsabile*, cit., p. 558 s.

⁵⁴ C. Cossu, sub. *Art. 7*, in G. Alpa, M. Bin, P. Cendon (a cura di), *La responsabilità del produttore*, cit., p. 177 ss.

⁵⁵ Sulla disposizione cfr. U. Carnevali, *Prodotto composto difettoso e regresso tra produttori responsabili. Il criterio delle «dimensioni del rischio»*, in *Resp. civ. e prev.*, 2015, p. 360 ss.; E. Bellisario, sub. *Art. 121*, in G. Alpa, L. Rossi Carleo (a cura di), *Codice del Consumo*, Napoli, 2005, p. 764. Cfr. anche P. Borghi, *La responsabilità del produttore per prodotto difettoso*, in L. Costato, P. Borghi, S. Rizzioli, V. Paganizza, L. Salvi, *Compendio di diritto alimentare*, cit., p. 286 il quale, dall'ipotizzabilità di un concorso di responsabili, desume la qualificazione della responsabilità da prodotto difettoso in termini di responsabilità per colpa presunta e non quale responsabilità oggettiva, «diversamente, l'esistenza di una concomitante colpa del danneggiato non avrebbe rilevanza giuridica».

⁵⁶ A. Germanò, *La responsabilità del produttore agricolo e principio di precauzione*, in *Trattato breve di diritto agrario italiano e comunitario*, cit., p. 746.

dir 85/374) alla stregua del quale il diritto al risarcimento del danno si prescrive in tre anni dal giorno in cui il danneggiato ha avuto o avrebbe dovuto avere conoscenza del danno, del difetto e dell'identità del responsabile⁵⁷ e l'art. 126 Cod. cons. (art. 11 dir 85/374⁵⁸) secondo il quale il diritto al risarcimento si estingue alla scadenza di dieci anni dal giorno in cui il produttore o l'importatore nell'Unione europea ha messo in circolazione il prodotto che ha cagionato il danno. Questa disposizione da un lato sarà di difficile invocazione a causa della «vita normalmente molto breve»⁵⁹ dei prodotti alimentari, dall'altro rischia di esaurirsi in un termine di decadenza preclusivo dell'azione risarcitoria⁶⁰ nel caso di danni manifestatisi a distanza di molto tempo dall'assunzione dell'alimento, come ad esempio potrebbe accadere con gli Ogm⁶¹, il cui impatto sull'organismo umano è verificabile solo – per l'appunto - a distanza di molti anni⁶². Sotto tale profilo sarebbe auspicabile non tanto la modifica del termine di prescrizione di tre anni, quanto piuttosto di quello di decadenza che, sebbene equo con riferimento ad alcune tipologie di prodotti, per altri è sicuramente troppo breve; d'altronde il legislatore sembra ben sapere che gli alimenti possono essere dannosi per la salute umana anche dopo molto tempo dall'assunzione, come dimostra l'art. 14 del reg. 178/2002 nello stabilire che devono essere presi in considerazione «non soltanto i probabili effetti immediati e/o a breve termine, e/o a lungo termine dell'alimento sulla salute di una persona che lo consuma, ma anche su quella dei discendenti», nonché «i probabili effetti tossici cumulativi di un alimento».

4. Prodotto difettoso e prodotto sicuro: il necessario coordinamento tra il Codice del Consumo e il reg. n. 178/2002/CE

Precisato cosa si debba intendere per prodotto, occorre soffermarsi sul concetto di prodotto *difettoso* sul quale si basa la suddetta responsabilità oggettiva, nonché elemento materiale su cui si esprime il nesso causale tra il prodotto ed il danno⁶³. Una prima

⁵⁷ Il secondo comma della disposizione prevede poi che nel caso di aggravamento del danno, la prescrizione non comincia a decorrere prima del giorno in cui il danneggiato ha avuto o avrebbe dovuto avere conoscenza di un danno di gravità sufficiente a giustificare l'esercizio di un'azione giudiziaria. Cfr. E. Bellisario, sub. *Art. 125*, in G. Alpa, L. Rossi Carleo (a cura di), *Codice del Consumo*, cit., p. 775 ss.

⁵⁸ Cfr. Corte di Giustizia, 19 febbraio 2006, causa C-127/04 ha affermato il carattere neutro dell'art. 11, la cui ratio è quella di soddisfare le esigenze di certezza del diritto nell'interesse delle parti in causa.

⁵⁹ M. Franzoni, *Responsabilità civile e tutela del consumatore nel settore agroalimentare*, cit., p. 562.

⁶⁰ Cfr. L. Cabella Pisu, *La responsabilità del produttore tra tutela del consumatore e razionalizzazione del mercato*, consultato il 10 aprile 2019 all'indirizzo web <http://www.mercatoeconcorrenza.unige.it/archivio/cabella-pisu.pdf>, la quale, parlando dell'estensione anche ai prodotti agricoli della normativa - anche a seguito del caso della "mucca pazza" -, scrive: «peraltro va rilevato che l'estensione ai prodotti agricoli, decisamente da condividere, non pare destinata a recare grandi vantaggi proprio in eventuali casi di "mucca pazza", posto che quella variante del morbo di Creutzfeld-Jakob si manifesta a distanza di anni dall'assunzione della carne bovina infetta, e questo provoca notevoli difficoltà nella prova del nesso eziologico, senza contare che il termine decennale di decadenza rischia comunque di precludere l'azione risarcitoria».

⁶¹ Sull'opportunità (negata dall'A.) dell'inclusione dell'attività di produzione di alimenti Ogm tra quelle soggette all'art. 2050 c.c., cfr. E. Al Mureden, *Danni da consumo di alimenti tra legislazione di settore, principio di precauzione e responsabilità civile*, cit., spec. p. 1524 ss. e la bibliografia *ivi* citata.

⁶² M. Pierini, *Emissione deliberata di organismi geneticamente modificati: disciplina e tutela del consumatore*, in *Nuovo dir. agr.*, 2000, p. 621.

⁶³ A. Gorassini, *Contributo per il sistema della responsabilità del produttore*, Milano, 1990, p. 236.

problematica attiene alla riferibilità di questo concetto anche al prodotto alimentare, compreso quello agricolo, poiché la normativa è stata congegnata con riguardo ai difetti tipici dei prodotti industriali⁶⁴. Il difetto, ben distinto dal concetto di vizio contrattuale⁶⁵, a differenza di quest'ultimo non consiste in un'alterazione strutturale del bene che lo renda inidoneo all'uso o ne diminuisca il valore, ma in una caratteristica astratta ed intrinseca relativa alla mancata conformità del prodotto rispetto alle aspettative del consumatore sotto il profilo della sicurezza⁶⁶.

L'art. 117 Cod. cons., I comma, (art. 6 della direttiva), stabilisce che un prodotto è difettoso quando non offre la sicurezza che può da esso legittimamente attendersi⁶⁷ tenuto conto di tutte le circostanze, tra cui: a) il modo in cui il prodotto è stato messo in circolazione, la sua presentazione, le sue caratteristiche palesi, le istruzioni e le avvertenze fornite; b) l'uso al quale il prodotto può essere ragionevolmente destinato e i comportamenti che, in relazione ad esso, si possono ragionevolmente prevedere; c) il tempo in cui il prodotto è stato messo in circolazione⁶⁸. Al II e al III comma è poi stabilito, rispettivamente, che un prodotto non può essere considerato difettoso per il solo fatto che un prodotto più perfezionato sia stato in qualunque tempo messo in commercio e che un prodotto è difettoso se non offre la sicurezza offerta normalmente dagli altri esemplari della medesima serie⁶⁹.

Una volta smentita l'idea tradizionale che il prodotto alimentare non trasformato sia *ex se* sicuro (idea originariamente giustificativa dell'esclusione dei prodotti naturali dalla normativa), si ritiene dunque che qualsiasi prodotto alimentare, compreso quello agricolo non trasformato, possa non presentare la sicurezza che dallo stesso ci si può legittimamente aspettare, anche se permangono alcune difficoltà dovute proprio ai criteri dettati dalla disposizione.

Così rimane evidente la distinzione tra prodotti naturali e quelli trasformati, potendosi

⁶⁴ L. Costato, *Prodotti agricoli ed attuazione della direttiva CEE sulla responsabilità da prodotto difettoso*, cit., p. 71; M. Mazzo, *La responsabilità del produttore agricolo*, cit., p. 156 ss. sottolinea in proposito come poco si adattino tali criteri ai prodotti alimentari. Cfr. anche M. Sabbatini, *La responsabilità del produttore agricolo e i prodotti Ogm*, in L. Paolini (a cura di), *Alimenti, danno e responsabilità*, Milano, 2008, p. 75: «alcune inadeguatezze di tale disciplina (...) derivano sostanzialmente dal fatto che la responsabilità del produttore è stata concepita in relazione al prodotto industriale e quindi non sempre risulta adattabile al prodotto agricolo in generale e all'Ogm in particolare. Si pensi all'onere per il danneggiato di provare l'esistenza del difetto nel prodotto, dato che il prodotto agricolo si distrugge con l'uso e quindi risulta difficile effettuare a posteriori qualsiasi perizia o controllo su di esso; all'onere di identificare il produttore legittimato passivo, cui potrebbe porre rimedio la tracciabilità; o, ancora, al termine di decadenza decennale, che rischia di lasciare scoperti i danni alla salute che possono manifestarsi a distanza di molti anni dal consumo».

⁶⁵ S. Landini, *Responsabilità, prevenzione e garanzia nella filiera alimentare*, in *Contr. e impr.*, 2017, p. 453 s. e nota 6.

⁶⁶ D'Alessio e F.S. Sesti, *La responsabilità dell'imprenditore agricolo*, Milano, 2004, p. 44.

⁶⁷ Sul concetto di prodotto difettoso cfr. P. Trimarchi, *La responsabilità civile: atti illeciti, rischio, danni*, cit., p. 409 ss.

⁶⁸ In giurisprudenza sulla nozione di prodotto difettoso *ex art. 117 Cod. cons.*, cfr. Cass., 20 novembre 2018, n. 29828, in Banca dati online *Pluris*: «Ai sensi dell'art. 117 del d.lgs. n. 206 del 2005 (cd. codice del consumo), come già previsto dall'art. 5 d.P.R. n. 224 del 1988, il livello di sicurezza al di sotto del quale il prodotto deve ritenersi difettoso non corrisponde a quello della sua innocuità, dovendo piuttosto farsi riferimento ai requisiti di sicurezza generalmente richiesti dall'utenza in relazione alle circostanze tipizzate dalla suddetta norma, o ad altri elementi valutabili ed in concreto valutati dal giudice di merito, nell'ambito dei quali rientrano anche gli standard di sicurezza eventualmente imposti da normative di settore».

⁶⁹ Cfr. P. Trimarchi, *La responsabilità civile: atti illeciti, rischio, danni*, cit., p. 410.

solo con riferimento a questi ultimi parlare di vizi di fabbricazione e progettazione; ai prodotti agricoli non trasformati sembra infatti convenire il solo riferimento ai vizi di informazione⁷⁰, soprattutto in relazione al rischio di reazioni allergiche da parte di consumatori sensibili a determinati alimenti. Tuttavia l'industrializzazione e la creazione di prodotti agricoli geneticamente modificati fa sì che anche in questo caso si possa discutere delle altre tipologie di difetti⁷¹.

Qualche perplessità può destare il criterio della lett. *b*), ossia quello dell'uso ragionevole del bene da parte del consumatore (criterio importante perché idoneo a delimitare la responsabilità del produttore), tenendo conto che con riferimento ai prodotti alimentari è abbastanza difficile immaginare usi insensati in grado di rendere i prodotti difettosi⁷². Certo è, però, che anche l'art. 14 del reg. 178/2002, relativo ai requisiti di sicurezza degli alimenti, si riferisca alle condizioni di uso normali.

La lett. *d*), identifica con precisione la rilevanza temporale della sicurezza nel momento della messa in circolazione⁷³, così rispondendo all'esigenza da un lato di accertare se l'assenza di sicurezza dipenda dall'ordinario deterioramento, dall'altro di verificare quale fosse lo stato dell'arte al momento della messa in circolazione del bene stesso ai fini dell'esclusione della responsabilità *ex art.* 118 lett. *e*)⁷⁴. Anche questo criterio è pensato evidentemente per i prodotti industriali e non si adatta pienamente a quelli alimentari, per definizione non soggetti ad obsolescenza, soprattutto nel caso di alimenti agricoli prodotti con metodi tradizionali.

Non pare poi particolarmente adatta, soprattutto ai prodotti agricoli non geneticamente modificati, la parte della disposizione che esclude la difettosità di un prodotto per il solo fatto che ne sia stato commercializzato uno più perfezionato successivamente ad esso.

Le difficoltà sopra riferite, dovute al fatto che il concetto di difettosità non sia stato elaborato specificatamente per gli alimenti, possono però essere superate attraverso il

⁷⁰ Come noto la dottrina europea, attraverso l'interpretazione del III comma e dei criteri del I comma dell'art. 117 Cod. cons., mutuando dalla dottrina tedesca, è giunta ad una tripartizione dei difetti in a) difetti di fabbricazione; b) difetti di progettazione e c) difetti di informazione. Sul tema A. Di Majo, *La responsabilità per prodotti difettosi nella direttiva comunitaria*, in *Riv. dir. civ.*, 1989, p. 38 ss.; G. Ghidini, *Art. 5 Prodotti difettosi*, in G. Alpa, U. Carnevali, F. Di Giovanni, G. Ghidini, U. Ruffolo e C.M. Verardi, *La responsabilità per danni da prodotti difettosi*, Milano, 1990, p. 47 ss. Ricorda questa distinzione e la conseguente matrice industriale della normativa - nonostante ora sia applicabile anche al settore agroalimentare, E. Rook Basile, *Sicurezza e responsabilità nella filiera alimentare*, cit., p. 437. Distingue i difetti di fabbricazione da quelli di progettazione (i primi riguardano il singolo esemplare mentre i secondi l'intera serie), Giud. Pace Monza, 20 marzo 1007, in *Arch. civ.*, 1997, p. 876, con nota di V. Santarsiere, nell'ambito di un giudizio risarcitorio proposto da un consumatore che masticando un alimento nel quale era caduto un frammento di metallo riportava la rottura di due denti.

⁷¹ Cfr. M. Mazzo, *La responsabilità del produttore agricolo*, cit., 167 s., la quale ritiene che di difetto di fabbricazione e di progettazione si possa parlare solamente per gli OGM, mentre per gli altri prodotti si pone essenzialmente solo il difetto di informazione.

⁷² In proposito si ricordi che la sicurezza dei prodotti (in generale) viene valutata non solamente con riferimento all'uso normale e legittimo del prodotto, ma anche agli usi impropri del consumatore, che siano, in ogni modo, ragionevolmente prevedibili, con esclusione però dei comportamenti privi delle minime modalità d'uso conforme. Cfr. Cass., 13 agosto, 2015, n. 16808, in Banca dati online *Pluris*.

⁷³ Corte giust. Ue, 9 febbraio 2006, causa C-127/04, in *Ragisfarm*, 2007, 102, 14, ha avuto modo di chiarire che il momento rilevante al fine della valutazione di difettosità del prodotto coincide con l'uscita del bene dalla catena produttivo/distributiva e la sua immissione in commercio nello stato in cui viene offerto al pubblico.

⁷⁴ E. Bellisario, sub. *Art. 121*, in G. Alpa, L. Rossi Carleo (a cura di), *Codice del Consumo*, cit., p. 753.

necessario coordinamento con le norme del reg. 178/2002, nucleo essenziale della normativa in materia di sicurezza alimentare, caratterizzato, diversamente dalla legislazione in tema di responsabilità, valevole per ogni prodotto, da una spiccata sensibilità per le problematiche relative al cibo⁷⁵.

Come abbiamo detto più volte, nel settore agroalimentare l'attenzione del legislatore non si è concentrata sulla tutela risarcitoria, ma al contrario su quella preventiva; in particolare la via intrapresa dal legislatore comunitario è stata quella di distinguere il principio della prevenzione da quello della precauzione, considerato quale «supremo garante del diritto alla salute»⁷⁶.

In ossequio al principio di precauzione, nato in ambito ambientale e oggi trasferitosi in quello alimentare come regola procedurale di comportamento dell'Unione e degli Stati, è così imposta agli operatori del settore alimentare un'elevata capacità di previsione e valutazione dei rischi relativi al consumo degli alimenti diretta ad evitare danni nei confronti sia della generazione presente che di quelle future⁷⁷.

In tale prospettiva l'art. 14 del Reg. n. 178/2002, definendo i requisiti di sicurezza degli alimenti e identificando l'alimento a rischio⁷⁸, si rivela una norma essenziale anche ai fini dell'elaborazione della nozione di responsabilità civile nel settore agroalimentare⁷⁹.

Premesso che gli alimenti a rischio non possono essere immessi sul mercato, la disposizione specifica che gli stessi sono considerati a rischio se sono dannosi per la salute o se sono inadatti al consumo umano. Per determinare se un alimento sia a rischio - prosegue la norma - occorre prendere in considerazione le condizioni d'uso normali dell'alimento da parte del consumatore in ciascuna fase della produzione, della trasformazione e della distribuzione, nonché le informazioni messe a disposizione dell'utente, comprese quelle riportate sull'etichetta o comunque generalmente accessibili, relative al modo di evitare specifici effetti nocivi per la salute provocati da un alimento o categoria di alimenti.

⁷⁵ Si ricordi che il regolamento n. 178/2002 costituisce un'ipotesi in cui il legislatore comunitario ha ritenuto opportuno dettare norme di sicurezza specifiche (per i prodotti alimentari) e quindi da applicare al posto della direttiva sulla sicurezza generale dei prodotti n. 2002/95.

⁷⁶ M. Giuffrida, *Dalla responsabilità dell'imprenditore all'imprenditore responsabile*, cit., p. 561.

⁷⁷ Il principio di precauzione viene adottato in tutti i casi in cui una preliminare valutazione scientifica obiettiva indica che vi sono ragionevoli ragioni di temere che i possibili effetti nocivi sull'ambiente e sulla salute degli esseri umani, degli animali e delle piante possano essere incompatibili con l'elevato livello di protezione prescelto dalla Comunità. Sul principio di precauzione cfr. A. Jannarelli, *Sicurezza alimentare e disciplina dell'attività agricola*, in M. Goldoni, E. Sirsi (a cura di) *Regole dell'agricoltura – Regole del cibo. Produzione agricola, sicurezza alimentare e tutela del consumatore*, Atti del Convegno (Pisa, 7-8 luglio), Pisa, 2005, p. 37; F. Bruno, *Il principio di precauzione tra diritto dell'Unione europea e Wto*, in *Dir. giur. agr. e amb.*, 2000, p. 569; P. Trimarchi, *Principio di precauzione "qualità" dell'azione amministrativa*, in *Riv. it. dir. pubbl. com.*, 2005, p. 1673; I. Canfora, *Il principio di precauzione nella governance della sicurezza alimentare: rapporti tra fonti in un sistema multilivello*, in *Riv. dir. agr.*, 2017, p. 447 ss., spec. p. 451 ss. Si veda altresì L. Gradoni, *Commento all'art. 7*, in *La sicurezza alimentare nell'Unione europea*, cit., p. 204 ss.

⁷⁸ S. Masini, *Corso di diritto alimentare*, cit., p.156: «l'analisi del rischio viene assunta quale fondamento per individuare i problemi di sicurezza degli alimenti, prevedendo, in successione metodologica, l'articolazione nelle tre fasi della valutazione, gestione e comunicazione, concorrenti nella definizione di provvedimenti a tutela della salute, sulla base di pareri forniti in modo indipendente, obiettivo e trasparente oltre che basati sulle informazioni e sui dati scientifici disponibili».

⁷⁹ E. Rook Basile, *Sicurezza e responsabilità nella filiera alimentare*, cit., p. 438 ss. Sulla disposizione cfr. F. Bruno, *Commento all'art. 14*, in *La sicurezza alimentare nell'Unione europea*, cit., p. 246 ss.

In questa parte la disposizione non è in verità molto diversa da quanto stabilito dal Codice del consumo con riferimento al prodotto difettoso⁸⁰.

Sicuramente più significativo è il IV par. dove vengono definiti i requisiti per determinare se un alimento sia dannoso per la salute; in particolare occorre prendere in considerazione non soltanto i probabili effetti immediati e/o a breve termine, e/o a lungo termine dell'alimento sulla salute di una persona che lo consuma⁸¹, ma anche su quella dei discendenti; i probabili effetti tossici cumulativi di un alimento; la particolare sensibilità, sotto il profilo della salute, di una specifica categoria di consumatori, nel caso in cui l'alimento sia destinato ad essa.

Vengono così delineati i rischi tipici del prodotto alimentare, sintomatici dell'esistenza di un difetto, come, ad esempio, gli effetti tossici cumulativi causati da un uso continuato nel tempo del prodotto o i danni (giustificativi di per sè soli dell'obbligo di informazione in capo al produttore sulla composizione degli alimenti) che possono colpire categorie particolarmente sensibili di consumatori a causa di intolleranze alimentari o allergie⁸².

In proposito è interessante evidenziare come la dannosità sia presa in considerazione anche tenendo conto della prospettiva futura, nonché avendo riguardo non solo al consumatore immediato dell'alimento, ma anche ai suoi discendenti; questa specificazione del danno è ai nostri fini di estremo interesse: il legislatore infatti in tal modo dilata l'ambito applicativo della responsabilità civile, sia sotto il profilo quantitativo sia per quel che riguarda i soggetti danneggiati⁸³.

La disposizione poi, al fine di determinare se un alimento sia inadatto al consumo umano, richiede di prendere in considerazione se l'alimento sia inaccettabile per il consumo umano secondo l'uso previsto, in seguito a contaminazione dovuta a materiale estraneo o ad altri motivi, o in seguito a putrefazione, deterioramento o decomposizione; si tratta di fenomeni che possono ovviamente comportare la responsabilità del produttore solo laddove si verificano allorchè l'alimento sia ancora nella sua disponibilità ovvero se causati da un difetto di informazione che il produttore avrebbe dovuto fornire per la corretta conservazione dell'alimento⁸⁴.

⁸⁰ E. Rook Basile, *Sicurezza e responsabilità nella filiera alimentare*, cit., p. 439.

⁸¹ I danni cagionati dal prodotto alimentare possono essere di due tipi: danni immediati e danni a lungo termine. I primi si caratterizzano per essere percepibili da parte del danneggiato al momento stesso dell'assunzione o poco dopo, consistendo in avvelenamenti o intossicazioni dovuti dall'ingestione di cibi non idonei all'alimentazione umana o semplicemente deteriorati; i danni a lungo termine, al contrario, non sono percepiti al momento dell'assunzione dell'alimento consistendo in patologie (allergie o tumori) che sorgono nel corso di lunghi periodi di tempo ed a seguito della continua assunzione di un prodotto per effetto del processo di «bioaccumulo». Sul punto cfr. E. Al Mureden, *Danni da consumo di alimenti tra legislazione di settore, principio di precauzione e responsabilità civile*, cit., p. 1496 s., che parla di «danni immediati» e di «danni ritardati». L'A. parla altresì «dei danni da sviluppo, ossia quelli che emergono solo dopo l'immissione sul mercato, come conseguenza del tutto inattesa del consumo di un determinato alimento» e specifica come «quest'ultimo problema è stato sollevato, in particolare, con riferimento alla produzione e commercializzazione dei cd. alimenti nuovi (*novel food*) e di quelli geneticamente modificati (OGM)».

⁸² M. Mazzo, *La responsabilità del produttore agricolo*, cit., p. 164.

⁸³ E. Rook Basile, *Sicurezza e responsabilità nella filiera alimentare*, cit., p. 440, la quale in proposito aggiunge: «ma va detto di più; un dovere per cui si risponde di un danno che potrebbero subire le generazioni future rimanda ad una riflessione sul principio di precauzione implicitamente richiamato dall'art. 14 e dunque alla sua collocazione nel novero dei doveri giuridici».

⁸⁴ S. Masini, *Corso di diritto alimentare*, cit., p. 157 e nota 43, sottolinea come «da componente tecnico-scientifica che costituisce il contenuto cognitivo delle norme assume, dunque, un aspetto problematico

Sempre in omaggio al principio di precauzione, infine, l'art. 14 prevede l'estensione dell'insicurezza di un alimento a tutta la partita o lotto in cui lo stesso sia compreso (par. 6); che gli alimenti conformi a specifiche disposizioni comunitarie riguardanti la sicurezza alimentare sono considerati sicuri in relazione agli aspetti disciplinati dalle medesime (par. 7); che il fatto che un alimento sia conforme alle specifiche disposizioni ad esso applicabili non impedisce alle autorità competenti di adottare provvedimenti appropriati per imporre restrizioni alla sua immissione sul mercato o per disporre il ritiro dal mercato qualora vi siano motivi di sospettare che, nonostante detta conformità, l'alimento è a rischio (par. 8); che in assenza di specifiche disposizioni comunitarie, un alimento è considerato sicuro se è conforme alle specifiche disposizioni della legislazione alimentare nazionale dello Stato membro sul cui territorio è immesso sul mercato, purché tali disposizioni siano formulate e applicate nel rispetto del Trattato, in particolare degli articoli 28 e 30 del medesimo (par. 9).

Dall'analisi del regolamento, coordinato ovviamente con le disposizioni del Codice del consumo, emergono così anche le esimenti del rischio da sviluppo e per la conformità del prodotto alle regole⁸⁵. D'altronde la responsabilità (art. 7 dir. 85/374) è sì oggettiva, ma non assoluta, essendo permesso al responsabile di liberarsi dalla stessa, ad esempio, quando provi un fatto del terzo capace di interrompere il rapporto di causalità o che il difetto è conseguenza della conformità del prodotto a norme imperative ovvero che lo stato delle conoscenze scientifiche e tecniche al momento della messa in circolazione del prodotto non permetteva di considerarlo difettoso. L'onere di provare una delle cause di esclusione della responsabilità incombe, ovviamente, sul produttore⁸⁶.

Nonostante la non coincidenza dei concetti di prodotto *sicuro* e di prodotto *difettoso*, dunque, l'opportuno coordinamento delle normative permette di delimitare i confini della responsabilità del produttore. In proposito occorre tener presente da un lato che la normativa comunitaria ricollega espressamente la qualifica di prodotto sicuro al prodotto conforme alle norme tecniche armonizzate e mira a prevenire l'immissione in commercio di prodotti insicuri, dall'altro che ai fini della qualifica di difettosità di un prodotto occorre aver riguardo alle aspettative di sicurezza degli utenti legittime o ragionevoli⁸⁷. Pare proprio che il concetto di prodotto sicuro concorra a specificare quello di prodotto

legato all'incertezza nella gestione dei rischi e dei problemi sanitari, da un lato e alla fiducia della società nei confronti della scienza coinvolta in decisioni destinate a ricadere sui singoli, dall'altro lato. Compito (non facile) del legislatore è quello di modulare e regolare, nel confronto di opinioni contrastanti della comunità scientifica la *scelta* [tondo dell'A.] di un nucleo (minimo) di sicurezza che non entri in collisione con la corretta strutturazione giuridica del mercato. (...) La sicurezza non è, dunque, un prodotto del sapere giuridico bensì l'esito di un'operazione regolativa dei risultati che, in tema di salute, sono stati acquisiti dagli esperti e dalla scienza e, come tali, restano suscettibili di essere posti in discussione in base ai nuovi avanzamenti».

⁸⁵ Sulle esimenti cfr. E. Rook Basile, *Sicurezza e responsabilità nella filiera alimentare*, cit., p. 441 ss.

⁸⁶ Sull'onere probatorio cfr. S. Patti, *Ripartizione dell'onere probatorio, probabilità e verosimiglianza nella prova del danno da prodotto*, in *Riv. dir. civ.*, 1990, I, p. 705.

⁸⁷ Cfr. P. Trimarchi, *La responsabilità civile: atti illeciti, rischio, danni*, p. 410 ss., il quale, analizzando la normativa in tema di prodotto difettoso ritiene, tra l'altro, che è da «precludere un'interpretazione secondo la quale ci si possa legittimamente attendere l'adozione di tutte le misure di sicurezza offerte dalla scienza e dalla tecnica del tempo in cui il prodotto è messo in circolazione. Una siffatta interpretazione estenderebbe oltre misura i limiti della responsabilità del fabbricante (...) In effetti riversare sui fabbricanti tutti i rischi derivanti dall'uso della cosa (...) sarebbe macchinoso e, al tempo stesso, distorsivo».

difettoso⁸⁸ e che dunque, salvo ipotesi eccezionali (ad esempio il mancato aggiornamento tecnico delle norme comunitarie), il prodotto conforme alle norme e quindi sicuro, sia in grado di superare il test della difettosità e quindi delle legittime attese di sicurezza dell'utente o consumatore.

Come autorevolmente sostenuto - sebbene con riferimento alla sicurezza di altri prodotti - sarebbe «gravemente illogico e contraddittorio che nell'ambito della stessa normativa comunitaria (quella sulla sicurezza dei prodotti e quella sulla responsabilità per danno da prodotto) ci fosse incomunicabilità e che il prodotto valutato da un lato come «sicuro» potesse essere tranquillamente valutato, dall'altro come «difettoso» nel giudizio di responsabilità promosso dal danneggiato»⁸⁹.

Più ampio spazio nell'indagine sulla natura difettosa del prodotto può essere riconosciuto all'aspetto che concerne le avvertenze fornite dal fabbricante sull'uso del prodotto e sulle precauzioni da adottare nel suo impiego, avvertenze che potranno essere valutate sotto ogni profilo (contenuto, chiarezza, completezza, visibilità, ecc.)⁹⁰.

Le conclusioni a cui si è pervenuti, d'altronde, sono coerenti con il fatto che le due normative costituiscono un sistema che si fonda sulla loro evidente complementarità: sono le due facce della stessa medaglia. Il reg. 178/2002, imperniato sul principio di precauzione, interviene prima che si produca un danno per il consumatore, la normativa sulla responsabilità per danno da prodotto difettoso, operando *ex post*, utilizza lo strumento risarcitorio come mezzo per riparare i danni verificatisi.

5. Etichettatura, rintracciabilità e altri obblighi a carico degli operatori del settore agroalimentare

Funzionali all'attuazione della sicurezza in relazione alla salute umana e agli interessi dei consumatori, sempre in chiave preventiva, sono altresì l'etichettatura, la rintracciabilità, il ritiro dal mercato e l'informazione ai consumatori in ordine ai motivi del ritiro, ovvero il richiamo del prodotto già fornito ai consumatori e il sistema di allarme rapido⁹¹.

Tra questi primeggia l'obbligo a carico del produttore dell'etichettatura⁹², massima

⁸⁸ E. Rook Basile, *Sicurezza e responsabilità nella filiera alimentare*, cit., 2107, p. 438, la quale afferma che nella disciplina della responsabilità contenuta nel codice del consumo, «nel caso del prodotto a rischio perché difettoso, il concetto di difettosità, che ruota intorno a quello di sicurezza, si situa a livello corrispondente alle legittime aspettative del consumatore». Cfr. anche S. Masini, *Corso di Diritto alimentare*, cit., p. 189: «la difettosità che eventualmente presenta un prodotto alimentare deve essere, tuttavia, valutata in raccordo ai requisiti di sicurezza che il regolamento (CE) n. 178 del 2002 introduce a carico degli operatori».

⁸⁹ U. Carnevali, *Prevenzione e risarcimento nelle direttive comunitarie sulla sicurezza dei prodotti*, *Resp. civ. e prev.*, 2005, p. 16.

⁹⁰ U. Carnevali, *ibidem*.

⁹¹ L'art. 50 del reg. n. 178/2002 prevede, a seguito del riscontro di un alimento che, immesso nel mercato, costituisca un grave rischio per la salute, l'avvio di una procedura diretta a garantire rapidità delle comunicazioni e l'adozione dei provvedimenti conseguenti. Per una chiara illustrazione del sistema di allarme rapido si vedano le indicazioni contenute nel sito (<http://www.salute.gov.it/sicurezzaAlimentare>). Sul sistema di allarme rapido cfr. P. Lattanzi, *Il sistema di allarme rapido nella sicurezza alimentare*, in *Agr. ist. merc.*, 2004, p. 237 ss.; S. Masini, *Corso di diritto alimentare*, cit., p. 164 ss.; V. Pacileo, *Il diritto degli alimenti*, cit., pp. 419-430; L. Petrelli, *Il sistema di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi*, in *Riv. dir. alimentare*, 2011, 4, p. 14 ss.

⁹² Cfr., *ex multis*, M. Giuffrida, *Etichettatura e responsabilità*, cit., p. 1433 ss.; N. Lucifero, voce *Etichettatura degli alimenti*, in *Dig. Disc. Priv., Sez. Civ., Agg.*, Tomo 4, Torino, 2009, p. 210 ss.; A. Germanò, *Sulla etichettatura degli alimenti*, in *Riv. dir. agr.*, 2010, I, p. 64 ss.; Id., *Le indicazioni in etichetta (e la loro natura) e i segni degli alimenti*,

espressione, nel diritto alimentare, del diritto all'informazione, da tempo al centro della normazione dell'Unione europea⁹³. L'importanza dell'etichetta è confermata dall'art. 14 del regolamento che ad essa si richiama per determinare quando un alimento sia a rischio e dall'entrata in vigore del reg. n. 1169/2011⁹⁴, che, riflettendo il sostanziale mutamento di ideologia in vista della compiuta realizzazione di un vero e proprio diritto all'informazione⁹⁵ e ponendosi in linea di continuità con il reg. 178/2002, ha riscritto le regole in materia di etichettatura⁹⁶.

Si tratta di un adempimento fondamentale, capace in alcuni casi addirittura di escludere l'obbligo risarcitorio in capo al produttore⁹⁷, come nell'ipotesi in cui il consumatore, consapevole del difetto del prodotto e del pericolo che ne poteva derivare, nondimeno vi si sia volontariamente esposto⁹⁸.

in *Riv. dir. agr.*, 2012, I, p. 207 ss.; E. Rook Basile, *L'informazione dei prodotti alimentari, il consumatore e il contratto*, in *Il diritto alimentare tra comunicazione e sicurezza dei prodotti*, a cura di A. Germanò e E. Rook Basile, Torino, 2005, p. 3 ss.; G. Spoto, *Tutela del consumatore e sicurezza alimentare: obblighi di informazione in etichetta*, in *Contr. e impr.*, 2014, p. 1071 ss.

⁹³ L'informazione, come noto, è uno degli elementi sui quali l'art. 169 TFUE basa la politica per la protezione del consumatore. Sul tema si veda G. Savorani, *Il diritto all'informazione del consumatore di alimenti: un complesso sistema di regole con indice di protezione incerto*, in *Politica del diritto*, 2015, p. 575 ss.

⁹⁴ Per un commento si rinvia a A. Jannarelli, *La fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori nel nuovo reg. n. 1169/2011 tra l'onnicomprendività dell'approccio e l'articolazione delle tecniche performative*, in *Riv. dir. agr.*, 2012, p. 38 ss. Si veda altresì S. Rizzioli, *Il Regolamento (UE) n. 1169/2011 e le informazioni sugli alimenti: campo di applicazione, finalità e principi generali della nuova disciplina sulla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori*, in L. Costato, P. Borghi, S. Rizzioli, V. Paganizza, L. Salvi, *Compendio di diritto alimentare*, cit., p. 165 ss.

⁹⁵ S. Masini, *Corso di diritto alimentare*, cit., p. 203 ss.

⁹⁶ Il Regolamento 1169/2011 abroga la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, del 24 settembre 1990, relativa all'etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari. Per un esame dell'evoluzione del quadro normativo precedente all'introduzione del reg. n. 1169/2011, cfr. L. Costato, *Le indicazioni nutrizionali nel reg. 1924/06*, in *Riv. dir. agr.*, I, 2008, p. 299 e L. Petrelli, *Le nuove regole comunitarie per l'utilizzo di indicazioni sulla salute fornite sui prodotti alimentari*, *ivi*, I, 2009, p. 50 ss. Cfr. A. Grippa, *Rintracciabilità ed etichettatura dei prodotti agroalimentari nel mercato dell'Unione europea*, Milano, 2013, in particolare p. 149 ss.: «le novità sono varie e possono essere suddivise in novità di principio e dei requisiti puntuali. Per quanto riguarda la prima categoria, il legislatore ha introdotto il principio dell'elevato livello di protezione dei consumatori in materia di informazioni, (...). Per quanto riguarda le novità dei requisiti puntuali delle informazioni, il legislatore ha dato molto spazio alla responsabilità delle informazioni sugli alimenti. [corsivo dell'A.]». Nella normativa italiana cfr. anche il Decreto legislativo n. 145/2017, il quale dispone l'indicazione nell'etichetta dei prodotti alimentari dello stabilimento di produzione o di confezionamento, dopo che il Regolamento n. 1169 del 2011 ha fatto venir meno tutte le precedenti disposizioni nazionali, ivi incluse quelle italiane relative all'etichettatura. Sul tema cfr. L. Costato, F. Albissini, *L'indicazione dello stabilimento di produzione o di confezionamento nell'etichetta dei prodotti alimentari (d.legisl. n. 145 del 2017), Prima parte*, in *Studium Iuris*, 2018, p. 704 ss. e V. Rubino, S. Rizzioli, M. Minelli, *L'indicazione dello stabilimento di produzione o di confezionamento nell'etichetta dei prodotti alimentari (d.legisl. n. 145 del 2017), Seconda parte*, *ivi*, 2018, p. 830 ss.

⁹⁷ M. Giuffrida, *Dalla responsabilità dell'imprenditore all'imprenditore responsabile*, cit., p. 559, parla di «alcune ipotesi più eclatanti».

⁹⁸ E. Al Mureden, *Danni da consumo di alimenti tra legislazione di settore, principio di precauzione e responsabilità civile*, cit., p. 1511: «è possibile, infatti, che un prodotto alimentare di per se sicuro possa comunque risultare dannoso per la salute se consumato con modalità non appropriate o ingerito da soggetti che soffrono di allergie o ipersensibilità. In fattispecie come queste l'applicazione coordinata delle norme risarcitorie e delle regole pubblicistiche che impongono doveri di informazione al produttore di alimenti dovrebbe condurre ad affermare la responsabilità di quest'ultimo solo in presenza di difetti di informazione che costituiscano violazione di prescrizioni di legge; diversamente, in assenza di specifici obblighi di informazione, non

Il regolamento, applicabile a tutti gli alimenti, fatti salvi i particolari requisiti di etichettatura stabiliti da specifiche disposizioni dell'Unione per particolari alimenti, consta di 59 considerando, 55 articoli e 15 allegati.

Per quel che rileva in questo studio basti ricordare l'art. 7 che impone pratiche di formulazione leali per tutte le informazioni sugli alimenti (obbligatorie e volontarie)⁹⁹ e l'art. 8, che individua, quale responsabile della chiara e completa etichettatura dei prodotti, l'operatore alimentare con il cui nome o con la cui ragione sociale il prodotto viene commercializzato e immesso nel mercato (con la precisazione però che se tale operatore è extracomunitario è considerato responsabile l'importatore del prodotto nel mercato dell'Unione europea)¹⁰⁰. Il comportamento difforme da quello delineato dal combinato disposto delle due norme è infatti idoneo ad integrare gli estremi per la responsabilità dell'operatore del settore alimentare.

Sembrerebbe così risolto espressamente il problema della responsabilità del fornitore finale per l'inesattezza delle informazioni contenute nell'etichetta del prodotto alimentare chiuso e sigillato, sul quale è interessante ricordare la sentenza della Corte di Giustizia *Lidl Italia c. Comune di Arcole*, relativa proprio alla responsabilità del fornitore finale per le informazioni rese nell'etichetta dal produttore¹⁰¹.

Risulta opportuno, dato l'espresso riferimento alla norma operata dalla pronuncia, ricordare già in questo contesto anche l'art. 17 del reg. 178/2002, alla stregua del quale agli operatori del settore alimentare spetta garantire che, nelle imprese da essi controllate, gli alimenti (o i mangimi) soddisfino le disposizioni della legislazione alimentare inerenti alle loro attività in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione,

sembrerebbe possibile configurare una responsabilità».

⁹⁹ Tutte le informazioni devono essere chiare e leggibili in etichetta. Devono essere indicate obbligatoriamente, per esempio, la denominazione dell'alimento, l'elenco degli ingredienti, la quantità netta dell'alimento, il termine minimo di conservazione o la data di scadenza, il nome o la ragione sociale e l'indirizzo del produttore e le istruzioni per l'uso, per i casi in cui la loro omissione renderebbe difficile un uso adeguato dell'alimento.

¹⁰⁰ Cfr. I. Canfora, *La responsabilità degli operatori alimentari per le informazioni sugli alimenti*, in *Riv. dir. agr.*, 2012, p. 114 ss.; V. Rubino, *La responsabilità degli operatori del settore alimentare per violazione degli obblighi informativi del consumatore dopo il regolamento (Ue) n. 1169/2011*, *ivi*, 2012, p. 668 ss.

¹⁰¹ Corte di Giustizia, sentenza 23 novembre 2006, C-315/05, *Lidl Italia c. Comune di Arcole*, in *Foro it.*, 2007, IV, c. 61; in *Danno e resp.*, 2007, p. 989 ss., con nota di M.E. Arbour; in *Dir. giur. agr. alim. e ambiente*, 2007, I, p. 233 ss., con nota di S. Masini, *Sulla responsabilità dell'impresa commerciale di distribuzione*; in *Guid. dir.*, 2006, 47, p. 97. Per un commento alla sentenza cfr. altresì, D. Pisanello, *La disciplina in materia di etichettatura dei prodotti alimentari à la croisée des chemins*, in *Dir. com. e degli scambi internaz.*, 2006, p. 677 ss. In particolare la *Lidl* si era opposta, in base all'art. 22 della legge del 24 novembre 1981 n. 689, alla sanzione amministrativa irrogata per aver posto in vendita un amaro alle erbe il cui volume alcolometrico indicato in etichetta non corrispondeva a quello effettivamente riscontrato. Questa la massima: «Gli artt. 2, 3 e 12 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2000/13/CE, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità, devono essere interpretati nel senso che non ostano ad una normativa di uno Stato membro che prevede la possibilità per un operatore, stabilito in tale Stato membro, che distribuisce una bevanda alcolica destinata ad essere consegnata come tale, ai sensi dell'art. 1 di detta direttiva, e prodotta da un operatore stabilito in un altro Stato membro, di essere considerato responsabile di una violazione di detta normativa, constatata da una pubblica autorità, derivante dall'inesattezza del titolo alcolometrico volumico indicato dal produttore sull'etichetta di detto prodotto, e di subire conseguentemente una sanzione amministrativa pecuniaria, mentre esso si limita, nella sua qualità di semplice distributore, a commercializzare tale prodotto così come a lui consegnato da detto produttore».

nonchè verificare che tali disposizioni siano soddisfatte, e riconosce la responsabilità del distributore di alimenti prescindendo dalla sua partecipazione o meno al confezionamento¹⁰².

Si trattava nella specie di un amaro alle erbe - che, per il diritto comunitario, deve avere un titolo alcolometrico volumico, necessariamente riportato in etichetta, almeno del 35% - venduto dalla *Lidl Italia* (alla quale era stata comminata in Italia una sanzione amministrativa) nel comune di Arcole e prodotto da una società tedesca (*Jurgen Weber*), il quale riportava in etichetta l'indicazione del titolo alcolometrico volumico del 35%, nonostante il titolo effettivo fosse del 34,54%.

Pur non potendo, *ratione temporis*, applicare alla fattispecie la nuova normativa in tema di sicurezza alimentare, la Corte, affrontando il problema del rapporto tra il produttore di prodotti alimentari confezionati e il dettagliante degli stessi e richiamando gli obblighi *ex art. 17, reg. 178/2002*, ha negato che dal complesso della normativa fosse ricavabile un principio di responsabilità esclusiva del produttore e rinviato al legislatore nazionale il compito di stabilire le modalità in base alle quali l'impresa di distribuzione possa essere considerata responsabile¹⁰³.

Dopo la pronuncia della Corte di Giustizia, il caso *Lidl* si è concluso con l'accoglimento da parte del Giudice di Pace di Monselice¹⁰⁴ - dinnanzi al quale il giudizio era stato sospeso per il rinvio pregiudiziale *ex art. 234 CE* - dell'opposizione della società. In particolare, ricordato come la disciplina interna distingue la responsabilità dell'operatore alimentare-produttore da quella dell'operatore alimentare-distributore in ragione del fatto che la non conformità sia occulta o non occulta e che detta conformità interessi un prodotto preconfezionato ovvero sfuso¹⁰⁵ e constatato come con riferimento alla seconda ipotesi (cui il caso *Lidl* corrisponde) l'eventuale illecito, sanzionato amministrativamente dalla normativa italiana, richiedeva di essere fondato sulla colpa, il Giudice di pace ha affermato l'inesigibilità da parte della *Lidl* di un controllo - sebbene a campione - al fine di verificare se quanto riportato in etichetta fosse effettivamente contenuto nelle bottiglie.

La pronuncia in tal modo ha da un lato anticipato il dettato dell'art. 8 del reg.

¹⁰² A garanzia dei requisiti di sicurezza e del principio di precauzione la normativa, oltre ai precisi obblighi a carico del produttore e in generale degli operatori del settore alimentare, impone agli Stati membri di controllare il rispetto della disciplina predisponendo un sistema di controllo efficace, nonché misure e sanzioni in caso di violazioni. L'art. 17, infatti, stabilisce: «Gli Stati membri applicano la legislazione alimentare e controllano e verificano il rispetto delle pertinenti disposizioni della medesima da parte degli operatori del settore alimentare e dei mangimi, in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione. A tal fine essi organizzano un sistema ufficiale di controllo e altre attività adatte alle circostanze, tra cui la comunicazione ai cittadini in materia di sicurezza e di rischio degli alimenti e dei mangimi, la sorveglianza della sicurezza degli alimenti e dei mangimi e altre attività di controllo che abbraccino tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione. Gli Stati membri determinano inoltre le misure e le sanzioni da applicare in caso di violazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi. Le misure e le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive». Per un commento all'art. 17 cfr. Di Lauro, *Commento all'art. 17*, in *La sicurezza alimentare nell'Unione europea*, cit., p. 263 ss.; I. Canfora, *Sicurezza alimentare e nuovi aspetti della responsabilità di filiera*, in *Riv. dir. alim.*, 4, 2009, p. 14; A. Iurato, *Il regime della responsabilità dell'operatore del settore alimentare: profili evolutivi ed odierni aspetti problematici*, in C. Ricci (a cura di), *La tutela multilivello del diritto alla sicurezza e qualità degli alimenti*, Milano, p. 331 ss.

¹⁰³ Cfr., S. Masini, *Corso di diritto alimentare*, cit., p. 193.

¹⁰⁴ Giud. Pace Monselice, 24 maggio-5 luglio 2007, n. 280, in *Dir. com. e degli scambi internaz.*, 2007, p. 529.

¹⁰⁵ D. Pisanello, *Applicazione della sentenza Lidl Italia all'interno degli Stati membri: legislazione interna e normativa comunitaria a confronto*, in *Dir. com. e degli scambi internaz.*, 2007, p. 534.

1169/2011 (a ben vedere se l'art. 8 del reg. 1169/2011 fosse stato applicabile l'inesattezza dell'informazione sul contenuto alcolometrico avrebbe dovuto essere riferita al produttore tedesco che con il proprio nome aveva commercializzato il prodotto¹⁰⁶), dall'altro sembrerebbe aver risolto i dubbi¹⁰⁷ sollevatisi all'indomani della pronuncia della Corte di giustizia *Lidl Italia* e dovuti in particolar modo al suddetto riferimento espresso all'art. 17 del reg. 178/2002¹⁰⁸.

Dopo questa digressione e ritornando alla responsabilità dell'operatore alimentare per le informazioni incomplete, inesatte o decettive riportate nell'etichetta occorre ricordare che l'art. 8, precisato chi debba ritenersi quale responsabile, prevede (III e IV parr.) l'obbligo per gli altri operatori della filiera (quali, ad esempio i grossisti e i distributori al dettaglio) di non fornire alimenti di cui conoscano o presumano, in base alle informazioni in loro possesso in qualità di professionisti, la non conformità alla normativa alimentare, e di non modificare le informazioni che accompagnano l'alimento, se la modifica può indurre in errore il consumatore o ridurre il livello di protezione dello stesso.

La norma poi però prosegue stabilendo che «fatti salvi i paragrafi da 2 a 4, gli operatori del settore alimentare, nell'ambito delle imprese che controllano, assicurano e verificano la conformità ai requisiti previsti dalla normativa in materia di informazioni sugli alimenti e dalle pertinenti disposizioni nazionali attinenti alle loro attività». Viene così ripresa la formula dell'art. 17 del reg. 178/2002 (ossia la norma richiamata dalla Corte di Giustizia nel caso *Lidl*) e potenzialmente rimesso in discussione sia il significato della prima parte dell'art. 8 sia quello della pronuncia della Corte di Giustizia, tanto che alcuni autori hanno optato per una lettura estensiva della norma che riterrebbe responsabile il distributore sia per la mancanza di qualità dei prodotti venduti sia per i vizi dell'etichettatura dai quali possano derivare danni per i consumatori¹⁰⁹.

¹⁰⁶ N. Lucifero, *La responsabilità per le informazioni al consumatore di alimenti tra regole di validità, regole di comportamento e doveri informativi*, in *Contr. e impr.*, 2017, p. 482, nota 37.

¹⁰⁷ C'è chi a seguito della pronuncia ha optato per la parificazione del dettagliante al produttore per quel che attiene alla disciplina dell'etichettatura. Cfr. F. Albisinni, *Dalla legislazione al diritto alimentare: tre casi*, in *Rivista di dir. alimentare*, 2007, p. 12 ss. e A. Neri, *La sentenza Lidl ovvero la Grande Distribuzione non è più la Grande Esente*, in *Alimenta*, 5, 2007, editoriale.

¹⁰⁸ È evidente la differenza di questa fattispecie con l'ipotesi relativa alla responsabilità (sussidiaria) del fornitore finale per i danni da prodotti difettosi (cfr. *supra*) allorchè costui non sia anche produttore, affrontato dalla Corte di Giustizia del 10 gennaio 2006, nella quale lo stesso risponde solo se reticente sul nome del produttore. Cfr. Corte di Giustizia 10 gennaio 2006, C-402/03, *Bilka*, cit. Si veda anche A. Germanò, *Responsabilità per danni da uova con salmonella: la posizione del fornitore finale delle uova prodotte da altri*, cit., p. 382, che commentando la pronuncia, specifica che «solo il comportamento reticente del fornitore, con la conseguente impossibilità per il danneggiato di richiedere al produttore i danni causati dai difetti del prodotto “mette” il fornitore nella posizione giuridica del produttore e lo costituisce oggettivamente responsabile dei danni verso gli acquirenti, secondo i termini della direttiva».

¹⁰⁹ Sembrerebbe propendere per tale interpretazione V. Rubino, *La responsabilità degli operatori del settore alimentare per violazione degli obblighi informativi del consumatore dopo il regolamento (Ue) n. 1169/2011*, cit., p. 675 s.: «la lettura “estensiva” del nuovo art. 8 sembra del resto coerente anche con i possibili riflessi in chiave di tutela privatistica dei consumatori. Se la nuova disciplina delle responsabilità in materia di informazioni sugli alimenti dovesse essere interpretata nel senso di una esclusione dei distributori dall'obbligo di verifica della corrispondenza fra contenuto ed etichetta il consumatore rischierebbe di perdere un importante interlocutore nella filiera delle responsabilità contro cui rivolgere una eventuale azione risarcitoria. La norma, infatti, realizzerebbe una sorta di “scissione” fra la posizione del distributore (...) e quella del produttore (che, al contrario, risponderebbe in via esclusiva ed oggettiva delle conseguenze dannose derivanti dall'erronea etichettatura), con sensibile attenuazione delle garanzie per il consumatore».

Questa interpretazione, però, pare, se generalizzata, eccessiva e troppo onerosa, per cui sembrerebbe più opportuno - come in parte suggerito dall'Avvocato Generale nelle conclusioni del caso *Lidl* - differenziare tra tipologie di distributori a seconda che essi abbiano o meno la possibilità di verificare il contenuto dell'etichetta; se infatti normalmente il distributore dell'alimento non è in grado di effettuare il suddetto controllo, non è nemmeno revocabile in dubbio che talvolta abbia la possibilità di intervenire effettivamente sul contenuto delle informazioni fornite ai consumatori¹¹⁰. Di fronte a un quadro giuridico così complesso e in attesa di una nuova verifica giurisprudenziale è forse il caso di esortare i dettaglianti ad implementare i sistemi di controllo onde evitare sanzioni e/o azioni di responsabilità¹¹¹.

Occorre infine distinguere il caso in cui lesa dal difetto informativo sia solo l'autonomo diritto all'informazione del consumatore da quello in cui lesi risultino essere il diritto alla vita o alla salute o il diritto di proprietà. Con riferimento alla prima ipotesi, considerando che raramente il veditore dell'alimento coincide con l'operatore tenuto all'etichettatura, è evidente che non potranno trovare applicazione i rimedi classici della nullità o dell'annullabilità del contratto e quelli previsti dal Codice del consumo per la vendita di beni di consumo¹¹², per cui tale responsabilità deve essere inquadrata, sul piano civilistico, come responsabilità extracontrattuale¹¹³.

Nell'ipotesi in cui la carenza e/o difetto dell'informazione abbia cagionato o contribuito a cagionare un danno su un altro bene tutelato dall'ordinamento, occorre coordinare la disciplina della responsabilità aquiliana con quella della responsabilità del produttore per danno da alimento difettoso. Come abbiamo già visto, infatti, un alimento privo dei requisiti di sicurezza prescritti dall'art. 14 del reg. 178/2002 - il quale nella valutazione della rischiosità si riferisce espressamente anche alle informazioni messe a disposizione del consumatore - è da considerarsi difettoso.

Il regolamento, dunque, individuato un radicale divieto di immissione di prodotti

¹¹⁰ Conclusione dell'Avvocato Generale Stix-Hackl del 12 settembre 2006, nella causa C-315/05.

¹¹¹ V. Rubino, ult. op. cit., p. 679.

¹¹² Resta salvo il caso previsto dal III comma dell'art. 8 che prescrive agli operatori che non hanno influito sulle informazioni dell'etichetta, ma che conoscono o presumono la non conformità delle informazioni alla normativa in materia, di astenersi dalla vendita. La violazione di tale obbligo, infatti, legittimerebbe il ricorso del consumatore ai rimedi contrattuali oltre all'applicazione della normativa penale. Laddove poi il consumatore abbia acquistato direttamente dal produttore occorre altresì ricordare che vi può essere concorso tra le azioni derivanti dalla normativa codicistica relativa ai vizi del bene compravenduto e le azioni derivanti dalla normativa speciale. Cfr. S. Landini, *Responsabilità, prevenzione e garanzia nella filiera alimentare*, cit., p. 456.

¹¹³ M. Giuffrida, *Etichettatura e responsabilità*, cit., p. 1148, la quale ritiene condivisibile l'orientamento della Corte di Cassazione (Cass., 9 febbraio 2010, n. 2847, in *Giust. civ. Mass.*, 2010, p. 174) espresso nel settore della responsabilità professionale del medico, alla stregua del quale «l'inadempimento dell'obbligo di informazione ... può assumere rilievo a fini risarcitori - anche in assenza di un danno alla salute o in presenza di un danno alla salute non ricollegabile alla lesione del diritto all'informazione - tutte le volte in cui siano configurabili ... conseguenze pregiudizievoli di carattere non patrimoniale di apprezzabile gravità derivanti dalla violazione del diritto fondamentale all'autodeterminazione in se stesso considerato, sempre che tale danno superi la soglia minima di tollerabilità imposta dai doveri di solidarietà sociale e che non sia futile, ossia consistente in meri disagi o fastidi». Concorda con la qualificazione di tale responsabilità in termini di responsabilità extracontrattuale M. Girolami, *Etichettatura, informazioni e rimedi privatistici nella vendita di prodotti alimentari ai consumatori*, in *Studi in onore di Luigi Costato*, II, Napoli, p. 173. *Contra* A. Germanò, M.P. Ragionieri e E. Rook Basile, *Diritto agroalimentare. Le regole del mercato degli alimenti e dell'informazione alimentare*, cit., p. 125 s.

alimentari non sicuri, investe gli operatori del settore di una serie di obblighi tutti funzionalizzati alla tutela del consumatore nella logica della precauzione¹¹⁴, tra i quali, vanno infine ricordati i doveri relativi alla rintracciabilità degli alimenti (definita all'art. 3 n. 15 e specificata all'art. 18)¹¹⁵ e le condotte che gli operatori del settore devono tenere a seguito dell'immissione in circolazione del prodotto, sanciti dall'art. 19¹¹⁶.

Quest'ultimi, a differenza dei doveri previsti dall'art. 17, concernenti i rischi individuati prima della messa in circolazione dell'alimento e diretti a realizzare il generale divieto di immissione in circolazione del prodotto rischioso *ex* art. 14, riguardano i rischi di cui il produttore viene a conoscenza solamente dopo aver perso la disponibilità del prodotto ed aver fatto circolare un prodotto rischioso.

Con riferimento alla rintracciabilità giova ricordare come la stessa, nonostante abbia origine nell'ambito della sicurezza alimentare, è strettamente connessa al tema della responsabilità del produttore, in quanto, da un lato, costituisce un efficace deterrente nei confronti di tutti gli operatori del settore alimentare (in tutte le fasi di produzione, trasformazione e commercializzazione), dall'altro è essenziale nella valutazione della buona fede dell'operatore nonché nell'individuazione dei soggetti eventualmente responsabili del prodotto difettoso¹¹⁷.

¹¹⁴ Cfr. F. Bruno, *Commento all'art. 14*, in *La sicurezza alimentare nell'Unione europea*, cit., p. 243.

¹¹⁵ Art. 3, n. 15: «“rintracciabilità”, la possibilità di ricostruire e seguire il percorso di un alimento, di un mangime, di un animale destinato alla produzione alimentare o di una sostanza destinata o atta ad entrare a far parte di un alimento o di un mangime attraverso tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione». Art. 18. *Rintracciabilità*: «1. È disposta in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione la rintracciabilità degli alimenti, dei mangimi, degli animali destinati alla produzione alimentare e di qualsiasi altra sostanza destinata o atta a entrare a far parte di un alimento o di un mangime. 2. Gli operatori del settore alimentare e dei mangimi devono essere in grado di individuare chi abbia fornito loro un alimento, un mangime, un animale destinato alla produzione alimentare o qualsiasi sostanza destinata o atta a entrare a far parte di un alimento o di un mangime. A tal fine detti operatori devono disporre di sistemi e di procedure che consentano di mettere a disposizione delle autorità competenti, che le richiedano, le informazioni al riguardo. 3. Gli operatori del settore alimentare e dei mangimi devono disporre di sistemi e procedure per individuare le imprese alle quali hanno fornito i propri prodotti. Le informazioni al riguardo sono messe a disposizione delle autorità competenti che le richiedano. 4. Gli alimenti o i mangimi che sono immessi sul mercato della Comunità o che probabilmente lo saranno devono essere adeguatamente etichettati o identificati per agevolarne la rintracciabilità, mediante documentazione o informazioni pertinenti secondo i requisiti previsti in materia da disposizioni più specifiche. 5. Le disposizioni per l'applicazione in settori specifici del presente articolo possono essere adottate secondo la procedura di cui all'articolo 58, paragrafo 2». Sul sistema di rintracciabilità nelle filiere agroalimentari, cfr. S. Masini, *Corso di diritto alimentare*, cit. p. 160 ss. Sull'art. 18 si veda E. Sirsi, *Commento all'art. 18*, in *La sicurezza alimentare nell'Unione europea*, cit., p. 266 ss.

¹¹⁶ Sull'art. 19 si veda F. Bruno, *Commento all'art. 19*, in *La sicurezza alimentare nell'Unione europea*, cit., p. 278 ss.

¹¹⁷ E. Al Mureden, *Danni da consumo di alimenti tra legislazione di settore, principio di precauzione e responsabilità civile*, cit., p. 1499. Sulla rintracciabilità, cfr., P. Di Martino, *Rintracciabilità obbligatoria e rintracciabilità volontaria nel settore alimentare*, in *Dir. e giur. agr. e amb.*, 2005, p. 141; Id., *La tutela dei consumatori: sulla qualità e sicurezza dei prodotti anche alimentari*, in *Scritti giuridici in memoria di G. Cattaneo*, Milano, p. 559. L'adozione di sistemi e procedure finalizzate alla rintracciabilità è oggetto di specifiche sanzioni. V. d.lgs. 5 aprile 2006, n. 190, *Disciplina sanzionatoria per le violazioni del regolamento (CE) n. 178/2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel settore della sicurezza alimentare*, pubblicato nella GU del 23 maggio 2006, n. 118.

6. Conclusione

In base alle disposizioni che abbiamo esaminato, dunque, da un lato l'operatore del settore alimentare ha una esplicita posizione di doverosità rispetto alla sicurezza del prodotto, dall'altro è responsabile dei danni che si mostrino conseguenza della violazione della legislazione alimentare; le normative - lo ribadiamo - intervengono insieme e specularmente, una in chiave preventiva, l'altra repressiva¹¹⁸.

I consumatori, invece, nella consapevolezza che a loro tutela il sistema prescrive doveri che impongono attività ai privati e alle pubbliche autorità al fine di neutralizzare il rischio dell'immissione nel mercato di prodotti insicuri, potranno da un lato legittimamente confidare che i prodotti alimentari presentino l'alto grado di sicurezza richiesto, dall'altro ottenere il risarcimento del danno ogni qual volta il prodotto, non presentando la sicurezza che si poteva legittimamente attendere, si considererà difettoso: il difetto del prodotto, infatti, è strettamente legato alla violazione della normativa alimentare e dei doveri che essa pone in capo agli operatori del settore.

È quindi chiaro che il produttore di alimenti risponda dei danni cagionati non solo per una scelta di allocazione del danno rispondente ad un criterio economico-efficientistico¹¹⁹, ma anche perché si trova in una posizione di dovere, la cui violazione, qualora determini un danno, lo obbliga al risarcimento. Il produttore non è più semplicemente il soggetto «con la tasca più profonda», ma colui su cui grava il dovere di immettere in circolazione prodotti tendenzialmente privi di rischi; a tal fine lo stesso deve dunque rispettare la legislazione alimentare, uniformare la propria condotta alle prescrizioni impostegli, al fine di produrre e immettere in commercio un prodotto sicuro.

Significativa nell'ambito della responsabilità civile nel settore agroalimentare è infine considerata anche l'azione collettiva risarcitoria, la quale pur avendo portata generale, «appare particolarmente congeniale alle esigenze di tutela che si pongono quando si tratta di risarcire danni derivanti dal consumo di alimenti; infatti, muovendosi nella prospettiva di una classe di persone danneggiate, l'azione collettiva risarcitoria potrebbe consentire di valorizzare sul piano giuridico i nessi causali individuati dall'epidemiologia in funzione di classi di eventi e di individui, superando le difficoltà che il singolo danneggiato potrebbe incontrare qualora fosse chiamato a "trasferire" il nesso causale individuato con riferimento a classi di persone in una relazione individuale tra danneggiato e danneggiante»¹²⁰.

¹¹⁸ E. Rook Basile, *Sicurezza e responsabilità nella filiera alimentare*, in *Cont. e impr.*, 2107, p. 434: «occorre precisare subito che i due corpi di norme, pur perseguendo finalità consimili, si collocano, rispetto alla tutela del consumatore, in posizione diversa: l'uno a monte, con funzioni preventive del danno; l'altro a valle, con funzione risarcitoria».

¹¹⁹ B. Cardani, *La direttiva CEE sulla sicurezza dei prodotti: un rilancio della regola aquiliana per imputare la responsabilità del produttore?*, in *Dir. econ. ass.*, 1992, p. 769.

¹²⁰ E. Al Mureden, *Danni da consumo di alimenti tra legislazione di settore, principio di precauzione e responsabilità civile*, cit., p. 1500 s. Cfr. M. Giuffrida, *Etichettatura e responsabilità*, cit., p. 1450, la quale, con riferimento alla violazione del diritto all'autodeterminazione consuméristica, afferma che, «il modesto valore economico del contratto di compravendita di prodotti alimentari unitamente alla varietà di prodotti equivalenti sul mercato rende scarsamente efficace la tutela giurisdizionale individuale, anche diretta ad ottenere il risarcimento del danno subito essenzialmente nella lesione del diritto del consumatore ad effettuare scelte consapevoli, apparendo di contro più adeguata agli interessi che si intende garantire la tutela risarcitoria collettiva, azionabile mediante *class action*». In proposito occorre ricordare che con 206 voti a favore, uno contrario e 44 astenuti, il 3 aprile 2019 il Senato ha approvato in via definitiva il disegno di legge n. 844

In conclusione, dall'analisi delle disposizioni di tutela del consumatore introdotte nel contesto della legislazione sulla sicurezza dei prodotti alimentari nonché di quelle relative alla responsabilità civile è emerso sicuramente un ampliamento delle possibilità di conseguire un risarcimento da parte dei consumatori per i danni subiti in conseguenza del consumo di alimenti. Accertato però il limitatissimo ricorso ai rimedi risarcitori nel settore agroalimentare¹²¹ - in ragione dell'approccio rinunciatario del consumatore di fronte a modeste intossicazioni alimentari -¹²² rispetto alle numerose sanzioni penali ed amministrative¹²³ spesso inflitte, sembra condivisibile l'autorevole affermazione alla stregua della quale «in definitiva il rimedio risarcitorio nel settore agroalimentare deve ricoprire un ruolo che tutt'al più può essere definito di “comprimario” nella tutela del consumatore, le procedure previste per la prevenzione ben si prestano a garantirlo con maggiore efficacia»¹²⁴.

recante “*Disposizioni in materia di azione di classe*”; il provvedimento introduce una disciplina organica dell'azione di classe, che dal Codice del consumo viene trasferita all'interno del Codice di procedura civile, in chiusura del Libro IV, attraverso l'introduzione del nuovo Titolo VIII-bis “*Dei procedimenti collettivi*” (art. da 840-bis a 840-sexiesdecies). La legge 12 aprile 2019, n. 31 è stata pubblicata il 18 aprile nella Gazzetta Ufficiale n. 31.

¹²¹ M Ferrari, U. Izzo, *Diritto alimentare europeo*, Bologna, 2012, p. 264, parlano di «un panorama europeo che ha visto i danneggiati ricorrere con grande parsimonia allo strumento della responsabilità civile per ottenere il ristoro dei danni legati al consumo di alimenti. (...) Tra i tanti fattori in gioco merita però attenzione, almeno con riferimento ai paesi dell'Europa continentale, la preferenza storicamente accordata al diritto penale e amministrativo, gli strumenti di tutela che hanno intercettato per primi l'esigenza di proteggere i consumatori dagli alimenti insalubri o nocivi, coerentemente con una impostazione storica che in campo alimentare ha visto la severa effettività della sanzione penale preesistere alle regole amministrative, assorbendo in sé molte delle ragioni e alcuni dei presupposti della tutela civile».

¹²² Cfr. M. Giuffrida, *Etichettatura e responsabilità*, cit., p. 1450, la quale evidenzia come «inoltre, l'alimento in sé e per sé in genere, salvo casi eccezionali, ha costi modestissimi e il mercato alimentare offre una grande varietà di prodotti equivalenti. Pertanto, il consumatore, anche a fronte di un alimento etichettato in modo inadeguato che gli ha provocato un danno alla salute non particolarmente grave, potrebbe decidere di non agire in giudizio e di orientare la propria scelta verso altri prodotti dello stesso tipo».

¹²³ E. Al Mureden, *Danni da consumo di alimenti tra legislazione di settore, principio di precauzione e responsabilità civile*, cit., p. 1501 s.: «in particolare, sotto quest'ultimo profilo l'analisi dei repertori di giurisprudenza testimonia che, in un arco temporale di quasi cinque decenni, si registra un numero di decisioni assai limitato: il noto “caso Saiwa”, un caso analogo recente in cui è stato disposto il risarcimento del danno subito da una persona che aveva contratto un'intossicazione alimentare a seguito del consumo di pancarrè avariato, una fattispecie di intossicazione da botulismo ed una di salmonellosi nella quale, peraltro, il risarcimento non fu conseguito in quanto non fu possibile individuare con sicurezza il danneggiante». L'A., a sua volta, cita, per un'ampia rassegna della casistica giurisprudenziale relativa alla applicazione di sanzioni penali ed amministrative, V. Pacileo, *Il diritto degli alimenti*, cit., p. 505 ss.

¹²⁴ M. Franzoni, *Responsabilità civile e tutela del consumatore nel settore agroalimentare*, cit., p. 566.

Cultura giuridica e diritto vivente

Direttivo

Direzione scientifica

Direttore: Giuseppe Giliberti

Co-direttori: Luigi Mari, Lucio Monaco, Paolo Morozzo Della Rocca.

Direttore responsabile

Valerio Varesi

Consiglio scientifico

Luigi Alfieri, Jean Andreau, Franco Angeloni, Andrea Azzaro, Antonio Blanc Altemir, Alessandro Bondi, Licia Califano, Alberto Clini, Maria Aránzazu Calzada Gonzáles, Piera Campanella, Antonio Cantaro, Maria Grazia Coppetta, Francesco Paolo Casavola, Lucio De Giovanni, Laura Di Bona, Carla Faralli, Fatima Farina, Vincenzo Ferrari, Andrea Giussani, Matteo Gnes, Guido Guidi, Giovanni Luchetti, Realino Marra, Guido Maggioni, Paolo Pascucci, Susi Pelotti, Aldo Petrucci, Paolo Polidori, Orlando Roselli, Eduardo Roza Acuña, Elisabetta Righini, Thomas Tassani, Patrick Vlacic, Umberto Vincenti.

Coordinamento editoriale

Marina Frunzio, M. Paola Mittica.

redazioneculturagiuridica@uniurb.it

Redazione

Luciano Angelini, Chiara Lazzari, Massimo Rubechi.

Collaborano con *Cultura giuridica e diritto vivente*

Giovanni Adezati, Athanasia Andriopoulou, Cecilia Ascani, Chiara Battaglini, Alice Biagiotti, Chiara Bigotti, Roberta Bonini, Darjn Costa, Marica De Angelis, Giacomo De Cristofaro, Elisa De Mattia, Luca Di Majo, Alberto Fabbri, Francesca Ferroni, Valentina Fiorillo, Chiara Gabrielli, Federico Losurdo, Matteo Marchini, Marilisa Mazza, Maria Morello, Massimiliano Orazi, Natalia Paci, Valeria Pierfelici, Iliaria Pretelli, Edoardo A. Rossi, Francesca Stradini, Desirée Teobaldelli, Matteo Timiani, Giulio Vanacore, Giordano Fabbri Varliero.

Cultura giuridica e diritto vivente è espressione del Dipartimento di Giurisprudenza (DiGiur) dell'Università di Urbino. Lo sviluppo e la manutenzione di questa installazione di OJS sono forniti da UniURB Open Journals, gestito dal Servizio Sistema Bibliotecario di Ateneo. **ISSN 2384-8901**



Eccetto dove diversamente specificato, i contenuti di questo sito sono rilasciati con Licenza [Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).
